

# Ricorsi attraverso organismi e meccanismi internazionali sui diritti umani

Materiale di formazione sull'accesso alla giustizia per bambini migranti

Progetto FAIR, aprile 2018

® Ricorsi attraverso organismi e meccanismi internazionali sui diritti umani

© Copyright International Commission of Jurists - European Institutions

Aprile 2018

The FAIR (Fostering Access to Immigrant children's Rights) project has been implemented by the International Commission of Jurists - European Institutions in 2016-2018 and supported by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union and Open Society Foundations.



## V. Ricorsi attraverso organismi e meccanismi internazionali sui diritti umani

Materiale di formazione sull'accesso alla giustizia per bambini migranti

Progetto FAIR

aprile 2018

### Tabella dei contenuti

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Acronimi</b> .....  | <b>2</b>  |
| <b>1. Tipologia dei meccanismi internazionali</b> .....                              | <b>3</b>  |
| 2. <u>Requisiti preliminari e considerazioni</u> .....                               | 6         |
| 2.1.1 Giurisdizione (Temporale, materiale e territoriale) .....                      | 6         |
| Giurisdizione temporale ("ratione temporis") .....                                   | 6         |
| Giurisdizione materiale ("ratione materiae") .....                                   | 9         |
| <b>Meccanismi di indagine</b> .....  | 12        |
| Giurisdizione territoriale ("ratione loci") .....                                    | 13        |
| 2.1.2 Legittimazione ad agire .....  | 15        |
| Ricorsi individuali .....  | 15        |
| Meccanismo di ricorso collettivo .....   | 18        |
| 2.2 <u>Requisiti di ammissibilità</u> .....  | 19        |
| 2.2.1 Esaurimento delle vie di ricorso interno .....                                 | 20        |
| 2.2.2 Termini di ricorso .....   | 22        |
| 2.2.3 Duplicazione dei ricorsi .....   | 23        |
| 2.2.4 Svantaggi significativi .....  | 24        |
| 2.2.5 Altre condizioni di inammissibilità .....                                      | 24        |
| 2.3 <u>Provvedimenti provvisori</u> .....  | 25        |
| 2.4 <u>Interventi di terzi</u> .....   | 27        |
| <b>3. Procedure di meccanismi internazionali</b> .....                               | <b>28</b> |
| <u>2.1. Organismi sul trattato internazionale dei Diritti Umani</u> .....            | 28        |
| 2.1.1. Fase preliminare .....  | 30        |
| 2.1.2. Fase di ammissibilità .....   | 31        |
| 2.1.3. Meriti .....  | 31        |
| 2.1.4. Composizione amichevole .....   | 32        |
| 2.1.5. Misure provvisorie .....  | 32        |
| <u>2.2. Corte Europea sui Diritti Umani</u> .....                                    | 32        |
| <u>2.3. Comitato Europeo sui Diritti Sociali</u> .....                               | 37        |
| <u>2.4. Meccanismi non giudiziari per esaminare ricorsi individuali</u> .....        | 38        |
| <b>4. Procedure secondo il diritto dell'UE</b> .....                                 | <b>40</b> |
| <b>II. Strategia per un uso efficace molteplice dei meccanismi</b> .....             | <b>42</b> |
| Quale organismo o meccanismo internazionale si può utilizzare? .....                 | 42        |
| Allegato II. Strumento della ICJ sui meccanismi internazionali di risarcimento ..... | 43        |
| Scelta del meccanismo: strategia .....   | 43        |

Elenco tavole:

**Tabella 1. Panoramica sui meccanismi internazionali per i diritti umani di ricorso**

**Tabella 2. Status delle ratifiche selezionate di trattati sui diritti umani e provvedimenti relativi ai meccanismi di ricorso**

**Tabella 3. Giurisdizione materiale di organismi giuridici o quasi giuridici sui diritti umani**

**Tabella 4. Trattati e disposizioni che stabiliscono le procedure di ricorso e Regole sulle procedure**

**Tabella 5. Procedure di ricorso individuale ai sensi del OP-ICESCR e OP3-CRC**

Elenco quadri:

**Quadro 1. Protocollo Opzionale 3 alla Convenzione per i diritti del Fanciullo**

**Quadro 2. Strumenti pratici e ulteriori informazioni**

**Quadro 3. Gruppo di Lavoro sulla detenzione Arbitraria (WGAD)**

## Acronimi

### Strumenti legali

|                 |  |
|-----------------|--|
| ICCPR [PIDCP]   | <i>Patto internazionale sui diritti civili e politici</i>  |
| ICESCR [PIDESC] | <i>Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali</i>   |
| ICERD [CIEDR]   | <i>Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale</i>                  |
| CEDAW [CEDCD]   | <i>Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne</i>                          |
| CAT [CCT]       | <i>Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumane o degradanti</i>                     |
| CRC [CDF]       | <i>Convenzione sui diritti del fanciullo</i>   |
| ICRMW [CIDLM]   | <i>Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari</i> |
| CPED [CPSF]     | <i>Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata</i>                   |
| CRPD [CDPD]     | <i>Convenzione sui diritti delle persone con disabilità</i>  |
| ECHR [CEDU]     | <i>Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali</i>                        |
| ESC [CSE]       | <i>Carta Sociale Europea</i>   |
| AP-ESC [PA-CSE] | <i>Protocollo addizionale alla CSE</i>   |

### Meccanismi Internazionali

|                    |  |
|--------------------|--|
| HRC and CCPR [CDU] | Comitato sui Diritti Umani                                       |
| CESCR [CDESC]      | Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali              |
| CAT [CCT]          | Comitato contro la Tortura                                       |
| CERD [CEDR]        | Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione Razziale        |
| CEDAW [CEDCD]      | Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne |
| CRC [CDF]          | Comitato sui Diritti del Fanciullo                               |
| CMW [CLM]          | Comitato sui Lavoratori Migranti                                 |
| CED [CSF]          | Comitato contro le Sparizioni forzate                            |
| CRPD [CDPD]        | Comitato sui diritti delle persone con disabilità                |
| ECSR [CEDS]        | Comitato Europeo sui Diritti Sociali                             |
| ECtHR [Corte EDU]  | Corte Europea per i Diritti Umani                                |
| OHCHR              | Ufficio delle NU dell'Alto Commissario per I Diritti Umani       |
| SPT                | Sub Comitato al CAT contro le Torture                            |

Questo modulo di formazione (parte di un insieme di materiali per la formazione<sup>1</sup> fondamentali sulla protezione dei diritti dei bambini migranti) fornisce una panoramica degli organismi e dei meccanismi internazionali e regionali di tutela dei diritti umani a cui potrebbero rivolgersi i bambini migranti nel tentativo di fare ricorso contro le violazioni dei loro diritti, anche quando non abbiano ottenuto potuto fare ricorso a livello nazionale. Include informazioni pratiche sui mandati, i requisiti e le procedure di questi organismi e meccanismi.<sup>2</sup>

Oltre a essere utilizzato per la formazione, questo insieme di materiali è destinato a fornire informazioni pratiche ai bambini migranti negli Stati membri dell'UE e ai loro avvocati, che li assisteranno nell'individuare l'organismo/i o meccanismi/i e le procedure internazionali sui diritti umani e la procedura/e che con più probabilità possono offrire all'individuo la migliore opportunità di ottenere risarcimenti per le violazioni dei propri diritti, in particolari circostanze.

## I. **Panoramica sui meccanismi e loro procedure**

Questo capitolo contiene una panoramica generale di tre diversi tipi di meccanismi internazionali sui diritti umani a cui i bambini migranti potrebbero rivolgersi per fare ricorso. Descrive i problemi che ogni organismo può prendere in considerazione; chi può presentare un ricorso davanti a ciascun organismo; e i requisiti di ammissibilità che devono essere soddisfatti prima che un ricorso venga esaminato nel merito da ciascuno degli organismi o meccanismi. La sezione 2 di questo capitolo descrive le procedure utilizzate dai vari tipi di meccanismi internazionali di ricorso in materia di diritti umani per l'esame di un ricorso. La *sezione 3* spiega brevemente i metodi di ricorso per le violazioni che riguardano l'attuazione del diritto dell'UE da parte di uno Stato.

### 1. **Tipologia dei meccanismi internazionali**

**Meccanismi internazionali sui diritti umani** che possono prendere in considerazione ricorsi individuali comprendono (vedere Tabella 1. Per una panoramica):

#### a) **Meccanismi giudiziari**

I tribunali internazionali per i diritti umani, compresa in particolare la Corte europea dei diritti dell'uomo, soggetta a una serie di condizioni e criteri, possono esaminare petizioni o domande relative a una violazione dei diritti di uno Stato che è vincolato da uno o più dei trattati su cui la corte ha competenza. Nei casi in cui i criteri geografici, temporali e sostanziali, di ammissibilità (giurisdizione) siano soddisfatti, i tribunali hanno competenza a decidere se lo Stato Parte abbia violato uno o più obblighi del trattato e di conseguenza, possa prescrivere i rimedi. Le loro decisioni sono vincolanti (si veda l'articolo 46 della CEDU) sullo / gli Stato / i e devono essere attuate dallo Stato interessato. Le sentenze di questi tribunali servono anche come chiarimento ad altri Stati parti circa i requisiti e le interpretazioni delle disposizioni del trattato.

*Per informazioni sulla Corte di giustizia dell'Unione europea, vedi sotto la sezione 3.*

#### b) **Organismi e Meccanismi con poteri quasi giudiziari**

Numerosi organismi nel sistema internazionale dei diritti umani sono quasi giudiziari: hanno competenze simili a quelle dei meccanismi internazionali dei tribunali dei diritti umani. Tuttavia,

---

<sup>1</sup> Questo materiale formativo sull'accesso alla Giustizia per i bambini migranti sono stati sviluppati come parte del FAIR (Fostering Access to Immigrant children's Rights) progetto che comprende i seguenti moduli formativi:

0. Principi guida e definizioni,

I. Accesso alle giuste procedure compreso il diritto all'ascolto e alla partecipazione ai processi,

II. Accesso alla Giustizia in stato di fermo,

III. Accesso alla Giustizia per I diritto economici, sociali e culturali,

IV. Accesso alla giustizia nella protezione della loro vita private e alla vita familiare,

V. Risarcimenti attraverso enti e meccanismi internazionali sui diritti umani,

VI. Manuale pratico per avvocati che rappresentano un minore.

<sup>2</sup> I bambini sono persone di età inferiore ai 18 anni. Per ulteriori informazioni sulle definizioni, consultare il modulo di formazione 0. Principi e definizioni.

molti Stati non ritengono che le loro decisioni abbiano la stessa "forza vincolante" di quelle dei tribunali internazionali per i diritti umani.<sup>3</sup>

### Organismi quasi giudiziali

Un certo numero di organismi del trattato, che sono stati istituiti e imposti da un trattato sui diritti umani per monitorare l'attuazione del trattato da parte degli Stati che ne sono parte. La maggior parte di questi organi quasi giudiziari intraprende il monitoraggio attraverso l'esame di relazioni periodiche presentate dagli Stati parti sull'attuazione dei loro obblighi sul trattato. Alcuni organismi del trattato sono anche competenti a prendere in considerazione **i ricorsi individuali sulle violazioni degli obblighi derivanti da trattati commessi da uno Stato.**

I seguenti Organismi del Trattato sui diritti umani delle Nazioni Unite monitorano l'attuazione dei trattati indicati, anche attraverso la valutazione di denunce ammissibili relative a presunte violazioni delle disposizioni del trattato da parte degli Stati che hanno aderito al trattato e hanno dato il loro consenso affinché l'organismo di vigilanza eserciti tale giurisdizione:

- Il Comitato sui diritti dell'infanzia (CRC), in relazione alla Convenzione sui diritti dell'infanzia;
- il Comitato per i diritti umani, in relazione al Patto internazionale sui diritti civili e politici;
- il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) in relazione alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne;
- il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) in relazione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;
- Il Comitato contro la tortura (CAT), in relazione alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
- il Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), in relazione alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;
- La commissione per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR), in merito alla Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;
- Il comitato per le sparizioni forzate (CED), in relazione alla Convenzione internazionale sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;
- Il Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e membri delle loro famiglie (CMW), sarà autorizzato a prendere in considerazione singoli ricorsi relativi a violazioni degli obblighi degli Stati della Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e membri di le loro Famiglie, in relazione agli Stati parti che accettano la competenza espressa dall'articolo 77 del trattato, una volta che 10 stati lo avranno fatto.

### c) WGAD

Allo stesso modo, il **Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria** (WGAD) è una procedura speciale affidata dal Consiglio dei Diritti Umani che include la considerazione dei ricorsi individuali relativi a situazioni di privazione della libertà che si presume siano state imposte arbitrariamente o che siano altrimenti in contrasto con le norme internazionali pertinenti.

### d) Organismo del Trattato, quasi giudiziario che esamina i **ricorsi collettivi**

Il Comitato europeo per i diritti sociali è un organismo che controlla l'attuazione da parte degli Stati dei loro obblighi ai sensi della Carta sociale europea e della Carta sociale riveduta. Ha poteri quasi giudiziari ma - a differenza dei summenzionati organismi - ha il potere di prendere in considerazione solo i **ricorsi collettivi** relativi alle pratiche degli Stati che violano uno o più diritti sanciti dalla Carta. Lo Stato deve aver acconsentito ad essere vincolato dalla giurisdizione del Comitato. Il Comitato non è competente a prendere in considerazione i ricorsi presentati dai singoli soggetti.

---

<sup>3</sup> I trattati che istituiscono gli organismi impongono agli Stati di applicare le disposizioni del trattato e di porre rimedio alle violazioni del trattato. Inoltre, gli Stati che concedono la competenza a un organismo del trattato per esaminare singoli reclami, sono tenuti in buona fede all'obbligo di cooperare con tali meccanismi e procedure di reclamo.

Questa procedura può essere particolarmente utile nei casi di violazioni sistemiche dei diritti economici, sociali o culturali dei bambini. Ad esempio, il comitato ha deciso i diritti alla salute dei bambini migranti in *Defense for Children International c. Belgio*, Ricorso No. 69/2011, Pareri del 23 ottobre 2012.

#### **e) Altri meccanismi (non giudiziari)**

Un certo numero di organi e meccanismi non giudiziari per i diritti umani sono stati istituiti (principalmente da organismi intergovernativi piuttosto che trattati) per monitorare e fornire consulenza sui diritti umani. I mandati di questi organismi spesso riguardano questioni geografiche e/o tematiche particolari. La loro influenza deriva generalmente dall'organizzazione internazionale o regionale (intergovernativa) che li impone, e dalla loro competenza e indipendenza. Oltre ad intraprendere visite nei paesi, formulare raccomandazioni per affrontare questioni strutturali all'interno di uno stato che facilita le violazioni dei diritti umani, condurre studi tematici e contribuire al rafforzamento e allo sviluppo degli standard internazionali sui diritti umani, molti - sebbene non tutti - potrebbero avere giurisdizione per ascoltare i singoli casi, anche portandoli all'attenzione delle autorità.

Esempi di tali meccanismi non giudiziari relativi ai diritti umani che possono occuparsi di casi individuali e portare presunte violazioni dei diritti umani, compresi quelli dei bambini migranti, nell'ambito dei loro mandati tematici all'attenzione dei governi, comprendono le seguenti procedure speciali delle Nazioni Unite stabilite dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Sebbene non abbiano un ruolo giudicante, questi meccanismi possono spingere gli Stati a rimediare a una violazione:

- il Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti,
- il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla salute,
- il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura.

#### **f) Organismi a cui i bambini migranti possono rivolgersi per fare ricorso contro le violazioni dei loro diritti**

Sulla base delle informazioni ricevute dai singoli, i seguenti meccanismi possono occuparsi di questioni generali e formulare raccomandazioni alle autorità nell'ambito dei rispettivi mandati. Nessuno di questi organismi ha l'incarico di ordinare un risarcimento, né può accettare denunce individuali.

La **sottocommissione per la prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti ("SPT")** è un nuovo corpo di trattati nel sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite. Ha un mandato preventivo incentrato su un approccio innovativo, sostenuto e proattivo alla prevenzione della tortura e dei maltrattamenti e ha iniziato a funzionare nel febbraio 2007. L'SPT è stato istituito in base alle disposizioni del [Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura](#) ("OPCAT "). Il sottocomitato ha due funzioni operative primarie: in primo luogo, può effettuare visite negli Stati che sono parti dell'OPCAT e può visitare qualsiasi luogo in cui le persone possano essere private della libertà; in secondo luogo, ha una funzione consultiva che consiste nell'offrire assistenza e consulenza agli Stati parti sull'istituzione di [Meccanismi Preventivi Nazionali](#) ("NPM"), che l'OPCAT richiede, e anche a fornire consulenza e assistenza sia al NPM che allo Stato membro in merito al funzionamento di NPM.

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa è sottoposto a visite e rapporti sui diritti umani e formula raccomandazioni nei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, comprese le questioni relative ai trattamenti per migranti e bambini in tutta Europa, al fine di garantire un maggiore rispetto e protezione i loro diritti. Mentre il commissario non ha il mandato di occuparsi di casi individuali, *in quanto tale*, il commissario ha la possibilità di intervenire come parte terza in cause pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

#### **Tabella 1. Panoramica sui meccanismi internazionali dei diritti umani**

|            | <b>Meccanismi Giudiziari</b>            | <b>Meccanismi quasi-giudiziari</b>  | <b>Meccanismi non giudiziari</b>  |
|------------|---|---|---|
| <b>NU</b>  |   | <u>Organ. Del Trattato NU (ricorsi individuali):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comitato sui Diritti del Fanciullo (CDF)</li> <li>• Comitato per i Diritti Umani (HRC)</li> <li>• Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione Contro le Donne (CEDAW)</li> <li>• Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione Raziale (CERD)</li> <li>• Comitato Contro la Tortura (CAT),</li> <li>• Comitato contro le Sparizioni Forzate (CED)</li> <li>• Comitato sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD)</li> <li>• Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (CESCR)</li> </ul> | Procedure speciali istituite e incaricate dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di lavorare su questioni specifiche.<br><br>Il sottocomitato alla CAT sulla prevenzione della tortura (SPT) |
| <b>CoE</b> | Corte Europea sui Diritti Umani (ECtHR) | Ricorsi collettivi:<br>Comitato europeo sui Diritti Sociali (ECSR)  | Il Commissario del CoE per i Diritti Umani  |

## 2. *Requisiti preliminari e considerazioni*

### 2.1.1 *Giurisdizione (Temporale, materiale e territoriale)*

Questa sottosezione descrive la giurisdizione temporale, materiale e territoriale di vari meccanismi internazionali dei diritti umani. Queste informazioni aiuteranno a identificare il meccanismo che i bambini migranti potrebbero rivolgersi per chiedere riparazione per particolari violazioni dei loro diritti.

#### *Giurisdizione temporale ("ratione temporis")*

Per quanto riguarda i mezzi di ricorso per presunte violazioni degli obblighi del trattato, i tribunali internazionali e la maggior parte degli organi quasi giudiziari avranno, come regola generale, la giurisdizione per giudicare presunte violazioni degli obblighi dei trattati internazionali che si sono verificati a seguito di atti avvenuti dopo la ratifica da parte dello Stato di una particolare norma internazionale sotto un particolare trattato entrato in vigore e la sua assegnazione di giurisdizione all'organismo che ha preso in considerazione il ricorso.<sup>4</sup>

La denuncia deve riguardare fatti sorti dopo l'entrata in vigore del PO in merito allo stato (articolo 4 (c) dell'PO alla CEDAW, art 2 (b) PO all'ICESCR; Articolo 7 (7) del PO3 al CRC; Art. 2 (f), dal PO a CRPD).

Tuttavia, il principio si applica in modo diverso a situazioni diverse:

- **Fatto/atto istantaneo:** la situazione più semplice si verifica quando il fatto o l'atto da contestare è istantaneo. In queste circostanze, è sufficiente verificare se l'atto è avvenuto prima o dopo l'entrata in vigore dell'obbligo del trattato in questione;
- **Fatto/atto continuo:** quando la violazione dell'obbligo è di carattere continuativo, il fatto o l'atto illecito continua fino a quando la situazione di violazione è terminata. Gli esempi includono sparizioni forzate, quando la persona continua ad essere scomparsa (il suo destino e la sua ubicazione continuano a essere sconosciuti), o le detenzioni arbitrarie, indipendentemente dal fatto che la scomparsa o detenzione arbitraria abbia avuto origine prima di tale data (cfr. La giurisprudenza della Corte EDU nel caso di X contro Svizzera, ECommHR, Ricorso n. 7601/75, decisione di ricevibilità, 12 luglio 1976, [Varnava e altri c.](#)

<sup>4</sup> Questo è il caso per i reclami presentati dinanzi alla CEDAW (articolo 4 (a) del PO a CEDAW); ICESCR (art 2 (b) OP to ICESCR); CRC (articolo 7, paragrafo 7, da OP3 a CRC); CRPD (Art 2 (f) a OP a CRPD); ed è anche la prassi della HRC, CERD e CAT.

[Turchia](#), CEDU, Ricorsi n. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90 , 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 e 16073/90, sentenza del 18 settembre 2009, oppure [Palić c. Bosnia ed Erzegovina](#), CEDU, Ricorso n. 704/07, sentenza del 15 febbraio 2011).

- **Violazione dell'obbligo di prevenire:** questa situazione si verifica quando lo Stato ha un obbligo relativamente al trattato di prevenire un determinato comportamento ma non lo fa. La violazione si estende per tutto il periodo durante il quale l'evento continua e rimane in violazione di tale obbligo.<sup>5</sup>

Le disposizioni di un trattato internazionale sui diritti umani, come regola generale, diventano vincolanti per uno Stato al momento della sua entrata in vigore dopo la sua ratifica o adesione. *Per quanto riguarda i 7 paesi coperti dal progetto FAIR, fare riferimento alle ratifiche elencate nella tabella 3.*

### Tabella 2. Stato delle ratifiche: strumenti giuridici internazionali

Questa tabella fornisce informazioni sullo stato delle ratifiche dei principali trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e della CEDU da parte dei 7 paesi che sono al centro del progetto FAIR: Italia (IT), Germania (DE), Spagna (ES), Bulgaria (BG), Grecia (EL), Malta (MT), Irlanda (IR).

(Il segno di spunta indica che il trattato è in vigore nel paese e la data tra parentesi è la data in cui è entrata in vigore rispetto a quel paese). Le informazioni incluse nella tabella sono aggiornate al 5 febbraio 2018.

Aggiornamenti di queste informazioni e informazioni sullo stato della ratifica dei trattati sui diritti umani da parte di altri paesi si possono trovare cercando il nome del paese per i trattati delle Nazioni Unite in

<http://indicators.ohchr.org/>, e Trattati del Consiglio di Europa in

[https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty/search/states\\_coe](https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-/conventions/treaty/search/states_coe) .

|                  | Strumento Internazionale  | Org. Monitorante     | IT          | DE          | ES          | BG          | EL          | MT          | IR          |
|------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ICERD</b>     | <a href="#">Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale</a>                                      | <a href="#">CERD</a> | ✓<br>(1976) | ✓<br>(1969) | ✓<br>(1968) | ✓<br>(1966) | ✓<br>(1970) | ✓<br>(1971) | ✓<br>(2000) |
|                  | Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 14 CERD  |                      | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           | X           | ✓           | ✓           |
| <b>ICCPR</b>     | <a href="#">Patto internazionale sui diritti civili e politici</a>  | <a href="#">HRC</a>  | ✓<br>(1978) | ✓<br>(1973) | ✓<br>(1977) | ✓<br>(1970) | ✓<br>(1997) | ✓<br>(1990) | ✓<br>(1989) |
| <b>ICCPR-OP1</b> | <a href="#">Protocollo Opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici</a>  | <a href="#">HRC</a>  | ✓<br>(1978) | ✓<br>(1993) | ✓<br>(1985) | ✓<br>(1992) | ✓<br>(1997) | ✓<br>(1990) | ✓<br>(1989) |
| <b>ICCPR-OP2</b> | <a href="#">Secondo Protocollo Opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, che mira all'abolizione della pena di morte</a> | <a href="#">HRC</a>  | ✓<br>(1995) | ✓<br>(1992) | ✓<br>(1991) | ✓<br>(1999) | ✓<br>(1997) | ✓<br>(1994) | ✓<br>(1993) |

<sup>5</sup> Ad esempio, l'obbligo di prevenire il danno transfrontaliero causato dall'inquinamento atmosferico, trattato nell'arbitrato del Trail Smelter, è stato violato per tutto il tempo in cui l'inquinamento è continuato. Vedi: Trail Smelter, UNRIAA, vol. III (Vendite n. 1949.V.2), p. 1905 (1938, 1941). Vedi anche: Articolo 14.3, Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente svantaggiosi, adottato dalla Commissione di diritto internazionale nella sua 53a sessione nel 2001, nell'annuario della Commissione internazionale di diritto, 2001, vol. II, seconda parte (articoli di progetto di ILC sulla responsabilità dello Stato).

|                        |   |                       |             |             |             |                    |             |                    |                    |
|------------------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>ICESCR</b>          | <a href="#">International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</a>  | <a href="#">CESCR</a> | ✓<br>(1978) | ✓<br>(1973) | ✓<br>(1977) | ✓<br>(1970)        | ✓<br>(1985) | ✓<br>(1990)        | ✓<br>(1989)        |
| <b>ICESCR - OP</b>     | <a href="#">Protocollo Opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali</a>  | <a href="#">CESCR</a> | ✓<br>(2015) | X           | ✓<br>(2010) | X                  | X           | X                  | Sottosc.<br>(2012) |
| <b>CEDAW</b>           | <a href="#">Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne</a>  | <a href="#">CEDAW</a> | ✓<br>(1985) | ✓<br>(1985) | ✓<br>(1984) | ✓<br>(1982)        | ✓<br>(1983) | ✓<br>(1991)        | ✓<br>(1985)        |
| <b>OP-CEDAW</b>        | <a href="#">Protocollo Opzionale alla Convenzione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne</a>   | <a href="#">CEDAW</a> | ✓<br>(2000) | ✓<br>(2002) | ✓<br>(2001) | ✓<br>(2006)        | ✓<br>(2002) | X                  | ✓<br>(2000)        |
| <b>CAT</b>             | <a href="#">Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti</a>  | <a href="#">CAT</a>   | ✓<br>(1989) | ✓<br>(1990) | ✓<br>(1987) | ✓<br>(1986)        | ✓<br>(1988) | ✓<br>(1990)        | ✓<br>(2002)        |
|                        | Dichiarazioni ai sensi dell'articolo 22 del CAT   |                       | ✓           | ✓           | ✓           | ✓                  | X           | ✓                  | ✓                  |
| <b>OP-CAT</b>          | <a href="#">Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti</a>                                  | <a href="#">SPT</a>   | ✓<br>(2013) | ✓<br>(2008) | ✓<br>(2006) | ✓<br>(2011)        | ✓<br>(2014) | ✓<br>(2003)        | Sottosc.<br>(2007) |
| <b>CRC</b>             | <a href="#">Convenzione sui diritti dell'infanzia</a>   | <a href="#">CRC</a>   | ✓<br>(1991) | ✓<br>(1992) | ✓<br>(1990) | ✓<br>(1991)        | ✓<br>(1993) | ✓<br>(1990)        | ✓<br>(1992)        |
| <b>OP-CRC-AC</b>       | <a href="#">Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati</a>                               | <a href="#">CRC</a>   | ✓<br>(2002) | ✓<br>(2004) | ✓<br>(2002) | ✓<br>(2002)        | ✓<br>(2003) | ✓<br>(2002)        | ✓<br>(2002)        |
| <b>OP-CRC-SC</b>       | <a href="#">Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia in materia di vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile</a> | <a href="#">CRC</a>   | ✓<br>(2002) | ✓<br>(2009) | ✓<br>(2001) | ✓<br>(2002)        | ✓<br>(2008) | ✓<br>(2010)        | Sottosc.<br>(2000) |
| <b>OP-CRC-IC</b>       | <a href="#">Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia in una procedura di comunicazione</a>   | <a href="#">CRC</a>   | ✓<br>(2016) | ✓<br>(2013) | ✓<br>(2013) | X                  | X           | Sottosc.<br>(2012) | ✓<br>(2014)        |
| <b>CMW</b>             | <a href="#">Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e membri delle loro famiglie</a>                               | <a href="#">CMW</a>   | X           | X           | X           | X                  | X           | X                  | X                  |
| <b>CED</b>             | <a href="#">Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata</a>   | <a href="#">CED</a>   | ✓<br>(2015) | ✓<br>(2009) | ✓<br>(2009) | Sottosc.<br>(2008) | ✓<br>(2015) | ✓<br>(2015)        | Sottosc.<br>(2007) |
| <b>Articolo 31 CED</b> | Meccanismo di ricorsi nel CED   | Art. 31 CED           | X           | ✓           | ✓           | X                  | X           | X                  | X                  |

|                |  |             |             |             |             |                    |             |             |                    |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>CRPD</b>    | <a href="#">Convenzione sui diritti delle persone con disabilità</a>                           | <b>CRPD</b> | ✓<br>(2009) | ✓<br>(2009) | ✓<br>(2007) | ✓<br>(2012)        | ✓<br>(2012) | ✓<br>(2012) | Sottosc.<br>(2007) |
| <b>OP-CRPD</b> | <a href="#">Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità</a> | <b>CRPD</b> | ✓<br>(2009) | ✓<br>(2009) | ✓<br>(2007) | Sottosc.<br>(2008) | ✓<br>(2012) | ✓<br>(2012) | X                  |
| <b>ECHR</b>    | Convenzione europea dei diritti dell'uomo  |             | ✓<br>(1955) | ✓<br>(1952) | ✓<br>(1979) | ✓<br>(1992)        | ✓<br>(1974) | ✓<br>(1967) | ✓<br>(1953)        |
| <b>ESC</b>     | Carta sociale europea  |             | ✓<br>(1965) | ✓<br>(1965) | ✓<br>(1980) | ✓<br>(2000)        | ✓<br>(1984) | ✓<br>(1988) | ✓<br>(1964)        |
|                | Accettazione del meccanismo di denuncia collettiva   |             | ✓<br>(1997) | X           | X           | ✓<br>(2000)        | ✓<br>(1998) | X           | ✓<br>(2000)        |

### Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria

In contrasto con i meccanismi giudiziari e altri meccanismi di ricorso quasi giudiziari di cui sopra, il mandato del **gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria** (WGAD) non dipende dallo Stato parte che è parte di un trattato.<sup>6</sup>

*Informazioni su limiti di tempo particolari per inoltrare le domande a vari meccanismi sono riportate nella sezione 1.2 Requisiti di ricevibilità.*

### Giurisdizione materiale ("ratione materiae")

Le questioni sostanziali (materiali) che la maggior parte degli organismi internazionali per i diritti umani **con poteri giudiziari o quasi giudiziari** possono affrontare sono limitate alle violazioni delle disposizioni di particolari trattati. Ciò significa che, come regola generale, non è possibile sollevare accuse di violazioni dei diritti umani che non sono garantite dal trattato specifico che l'organismo internazionale per i diritti umani ha il compito di monitorare. Questa norma si applica in particolare alla Corte europea dei diritti umani, agli organismi di controllo dei trattati delle Nazioni Unite, tra cui la commissione CRC e sui diritti umani e il Comitato europeo per i diritti sociali; ma non si applica al WGAD, (il cui mandato e giurisdizione per considerare i ricorsi non è limitato alle violazioni di particolari trattati, ma piuttosto a valutare se la detenzione di un individuo sia arbitraria).

<sup>6</sup> Il Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (WGAD) è stato istituito con la [risoluzione 1991/42](#) del predecessore del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani. Il suo mandato è stato chiarito ed esteso dalla [risoluzione della Commissione 1997/50](#) ed è stato più volte esteso dal Consiglio per i diritti umani, di cui più recentemente nel 2016 nella [risoluzione 33/30](#). Il suo mandato include: (a) Indagare su casi di privazione della libertà imposti arbitrariamente o comunque in modo incoerente rispetto agli standard internazionali pertinenti stabiliti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani o negli strumenti giuridici internazionali pertinenti accettati dagli Stati interessati; (b) cercare e ricevere informazioni dai Governi e dalle organizzazioni intergovernative e non governative e ricevere informazioni dalle persone interessate, dalle loro famiglie o dai loro rappresentanti; (c) agire sulle informazioni sottoposte alla sua attenzione su presunti casi di detenzione arbitraria inviando ricorsi urgenti e comunicazioni ai Governi interessati per chiarire e portare alla loro attenzione questi casi; (d) condurre missioni sul campo su invito del governo, al fine di comprendere meglio le situazioni prevalenti nei paesi, nonché le ragioni sottostanti ai casi di privazione arbitraria della libertà; (e) formulare deliberazioni su questioni di carattere generale al fine di aiutare gli Stati a prevenire e emettere in guardia contro la prassi della privazione arbitraria della libertà e facilitare l'esame di casi futuri; (f) Presentare una relazione annuale al Consiglio dei diritti umani che presenti le sue attività, risultati, conclusioni e raccomandazioni. Ulteriori informazioni sul WGAD, compreso il suo mandato, i suoi ricorsi individuali e le procedure di ricorso urgenti, la giurisprudenza e le relazioni sono disponibili su: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx>

Nel valutare se vi sia una giurisdizione materiale, si dovrebbe tenere presente che l'interpretazione evolutiva ha portato ad un ampliamento della portata di certi diritti umani.

**Tabella 3. Giurisdizione materiale degli organismi giudiziari e quasi giudiziari sui diritti umani**

| <b>Organismo Internazionale</b>  | <b>Razione materie competente per violazioni di</b>  |
|--|--|
| <b>Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC)</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC);</i></li> <li>• <i>Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia in materia di vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile (OP-CRC-SC);</i></li> <li>• <i>Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (OP-CRC-AC)</i></li> </ul> |
| <b>Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite (HRC)</b>  | <i>Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR)</i>  |
| <b>Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT)</b>  | <i>Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT)</i>   |
| <b>Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD)</b>         | <i>Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD)</i>   |
| <b>Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW)</b> | <i>Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)</i>  |
| <b>Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)</b>                  | <i>Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)</i>   |
| <b>Comitato delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate (CED)</b>                                   | <i>Convenzione internazionale sulla protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (CED)</i>  |
| <b>Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR)</b>               | <i>Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR)</i>  |
| <b>Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) (Consiglio d'Europa)</b>                          | <i>Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e relativi protocolli</i>   |
| <b>Comitato europeo per i diritti sociali (ECSR) (Consiglio d'Europa)</b>                            | <i>(Ricorsi collettivi) la Carta sociale europea e la Carta sociale europea (riveduta)</i>   |
| <b>Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (WGAD)</b>   | Ricorsi individuali relativi alla detenzione arbitraria, in tutto il mondo. Lo Stato in questione non deve essere parte di un particolare trattato sui diritti umani che stabilisca il divieto di detenzione arbitraria. (vedi Riquadro 2. WGAD a p.39)  |

### **Quadro 1. Protocollo Opzionale 3 sulla Convenzione dei Diritti del Fanciullo**


Il 19 dicembre 2011, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato un terzo Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia in una [procedura di comunicazione](#), che consente ai singoli bambini di presentare ricorsi riguardanti specifiche violazioni dei loro diritti ai sensi della Convenzione e dei suoi primi due protocolli opzionali da quei paesi che sono parti contraenti del terzo protocollo opzionale. Il protocollo è entrato in vigore nell'aprile 2014. Pertanto, è ora possibile presentare denunce individuali al [Comitato per i diritti dell'infanzia](#) (CRC) contro gli Stati che sono parti di questo trattato.

Il seguente link mostra quali Stati sono Parti del Terzo Protocollo Opzionale alla CRC e possono quindi essere oggetto di ricorsi individuali:  
[http://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CRC&Lang=en](http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CRC&Lang=en)

Quanto segue è il link al Regolamento per i ricorsi individuali dianozi al  
CRC: [http://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/62/3&Lang=en](http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/62/3&Lang=en)

Vedere le Regole di procedura [qui](#).

È possibile trovare una versione per bambini del protocollo Opzionale [qui](#).



## Meccanismi di indagine

Un certo numero di organismi dei trattati delle Nazioni Unite ha anche competenza, a determinate condizioni, per condurre indagini sulle accuse di violazioni gravi o sistematiche da parte degli Stati parti degli obblighi previsti dal trattato specifico che l'organismo del trattato è tenuto a monitorare. Questi includono: CRC CAT, ICESCR, CRPD, CEDAW e CED.

Ad esempio, l'OP-CRC-3 ha stabilito una procedura di inchiesta in relazione alle accuse attendibili di violazioni gravi o sistematiche della CRC da parte degli Stati parti del presente Protocollo opzionale. Qualsiasi persona o gruppo con informazioni attendibili secondo cui uno Stato - che è parte del CRC che è anche una parte di OP-CRC-3 e non ha fatto una dichiarazione che opta per questa procedura - sta compiendo violazioni gravi o sistematiche dei diritti ai sensi la CRC può presentare una richiesta al Comitato per avviare un'inchiesta.

A differenza dei requisiti delle singole procedure di ricorso, l'entità/organizzazione che presenta le informazioni non deve sostenere di essere vittima di violazioni. Né hanno bisogno di nominare le vittime concrete.

Le procedure di indagine sono di natura riservata. Coloro che presentano l'inchiesta non saranno informati del campo di applicazione o dei risultati dell'indagine, a meno che lo Stato non acconsenta alla pubblicazione di una sintesi dei risultati.

Le procedure di indagine, sebbene non garantiscano il risarcimento nei singoli casi, hanno il potenziale per affrontare problemi sistematici e ottenere il cambiamento delle leggi e delle prassi. Tuttavia, si deve notare che, in pratica, tali richieste sono considerate come procedure di ultima istanza e le richieste per l'avvio di un'indagine sono concesse solo eccezionalmente.

### **Articolo 13 del terzo protocollo opzionale alla CRC Procedura di indagine per violazioni gravi o sistematiche**

1. Se il Comitato riceve informazioni attendibili che indicano violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato parte sui diritti enunciati nella Convenzione o nei Protocolli Opzionali sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia infantile o sul coinvolgimento di bambini in conflitti armato, il comitato invita lo Stato parte a cooperare nell'esame delle informazioni e, a tal fine, a presentare osservazioni senza indugio in merito alle informazioni in questione.
2. Tenendo conto di eventuali osservazioni che possono essere state presentate dallo Stato membro interessato, nonché di ogni altra informazione attendibile a sua disposizione, il Comitato può designare uno o più dei suoi membri per condurre un'indagine e riferire urgentemente al Comitato. Ove giustificato e con il consenso dello Stato parte, l'inchiesta può includere una visita nel suo territorio.
3. Tale indagine deve essere condotta in modo confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte deve essere richiesta in tutte le fasi del procedimento.
4. Dopo aver esaminato i risultati di tale inchiesta, il comitato trasmetterà senza indugio tali risultati allo Stato parte interessato, insieme a eventuali commenti e raccomandazioni.
5. Lo Stato parte interessato, al più presto e entro sei mesi dal ricevimento delle conclusioni, dei commenti e delle raccomandazioni trasmessi dal comitato, presenta le sue osservazioni al comitato.
6. Dopo che tali procedimenti sono stati completati in relazione a un'indagine effettuata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può, previa consultazione con lo Stato parte interessato, decidere di includere un resoconto sommario dei risultati del procedimento nella sua relazione prevista dall'articolo 16 del presente Protocollo.
7. Ciascuno Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato previsto nel presente articolo rispetto ai diritti stabiliti in alcuni o tutti degli strumenti elencati al paragrafo 1.
8. Qualunque Stato Parte che abbia fatto una dichiarazione in conformità al paragrafo 7 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare questa dichiarazione mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

## Giurisdizione territoriale ("ratione loci")

In relazione all'esame della giurisdizione materiale dei meccanismi internazionali di ricorso in materia di diritti umani, si pone la questione se la questione sollevata in un ricorso rientri nell'ambito geografico degli obblighi del trattato dello Stato.

Il termine giurisdizione *ratione loci* descrive la portata geografica degli obblighi dello Stato in materia di diritti umani nell'ambito di un particolare trattato. Come precisato in una serie di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte internazionale di giustizia e di una serie di organismi di controllo dei trattati, gli obblighi dello Stato in base ai trattati sui diritti umani non si estendono solo alle persone all'interno dei confini territoriali dello Stato, ma anche a luoghi in cui lo Stato o i suoi funzionari esercitano un controllo effettivo, nonché a quelle persone al di fuori dello Stato che si trovano sotto il controllo effettivo dei funzionari dello Stato o dallo Stato.<sup>7</sup>

Gli obblighi del trattato sui diritti umani di uno Stato si applicano a uno straniero quando accede al territorio dello Stato. La Corte europea ha stabilito che gli obblighi dello Stato ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo si applicano agli stranieri detenuti in una "zona internazionale" o "zona di transito" di un aeroporto (*Amuur c. Francia*, CEDU, Domanda n. 1977/92, Sentenza del 26 giugno 1996, par. 52-53).

È stato precisato che gli obblighi del trattato sui diritti umani di uno Stato, compresi quelli previsti dall'ICCPR, dalla CEDU e dal CAT, si applicano a uno Stato quando esercita l'autorità su persone o luoghi al di fuori dei suoi confini. Ad esempio, quando è di fatto un potere occupante o quando lo Stato gestisce un centro di detenzione in un paese straniero. In particolare, la Corte europea dei diritti umani ha anche dichiarato che gli obblighi di uno Stato in materia di diritti umani nell'ambito della Convenzione europea si estendono oltre il territorio dello Stato e, in effetti, al di fuori della regione del Consiglio d'Europa in varie situazioni, anche quando lo Stato ha esercitato l'autorità o controllo su una persona o un territorio in Kenya (*Öcalan c. Turchia*, CEDU, Ricorso n. 42221/99, sentenza del 12 maggio 2005), Sudan (*Ramirez c. Francia*, ECommHR, Ricorso n. 281/95, decisione sull'ammissibilità 24 giugno 1996), Iran (*Pad e altri c. Turchia*, CEDU, Ricorso n. 60167/00, sentenza del 28 giugno 2007), in una zona cuscinetto neutrale dell'ONU (*Isaak c. Turchia*, CEDU, Ricorso n. 98, sentenza del 24 giugno 2008), e in acque internazionali (*Xhavara e altri c. Italia e Albania*, CEDU, Ricorso n. 3973/98, sentenza dell'11 gennaio 2011).

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riassunto parte della sua giurisprudenza sull'applicazione extraterritoriale degli obblighi di uno Stato ai sensi della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa o *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*.

***Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, Corte EDU, Ricorso n. 27765/09, (23 febbraio 2012), par. 74-82.**

*Riassunto: Il caso riguardava migranti somali ed eritrei che viaggiavano dalla Libia che erano stati intercettati in mare dalle autorità italiane e rimandati in Libia. La Corte ha stabilito che i migranti erano sotto il controllo effettivo delle autorità italiane dal momento in cui le autorità si sono imbarcate sulle navi e hanno consegnato i migranti alle autorità libiche. Ha ritenuto che il rimpatrio dei migranti in Libia senza esaminare i loro casi li esponesse a un rischio di maltrattamenti e costituisse un'espulsione collettiva.*

74. Ogni qualvolta lo Stato, attraverso i suoi funzionari che operano fuori dal suo territorio esercita il controllo e l'autorità su un individuo, e quindi la giurisdizione, lo Stato ha l'obbligo, ai sensi

<sup>7</sup> *Al-Saadoon and Mufdhi c. the United Kingdom*, ECtHR, Ricorso No.61498/08, Sentenza of 2 March 2010; *Medvedyev e Others v. France*, ECtHR, Ricorso No.3394/03, Sentenza of 29 March 2010; International Court of Justice: *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Advisory Opinion)* (9 July 2004); HRC: *Concluding Observations of the Human Rights Committee: Israel*, UN Doc. CCPR/CO/78/ISR (21 August 2003); HRC: *Observations of the Human Rights Committee: US*, UN Doc. CCPR/C/USA/CO/3 (15 September 2006); HRC: *General Comment 31: Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, UN doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (26 May 2004), para. 10.

dell'articolo 1, di garantire a quell'individuo i diritti e le libertà di cui alla Sezione 1 della Convenzione che sono pertinenti alla situazione di quell'individuo. In questo senso, quindi, la Corte ha ora accettato che i diritti della Convenzione possano essere "divisi e personalizzati" (...).

75. Vi sono altri casi nella giurisprudenza della Corte sull'esercizio extraterritoriale della competenza giurisdizionale di uno Stato nei casi che riguardano le attività dei suoi agenti diplomatici o consolari all'estero e a bordo di imbarcazioni e navi registrate o battenti bandiera di, quello stato. In queste situazioni specifiche, la Corte, basandosi sul diritto internazionale consuetudinario e sulle disposizioni del trattato, ha riconosciuto l'esercizio extraterritoriale di competenza da parte dello Stato competente (...).

76. Non è contestato dinanzi alla Corte che gli eventi di cui trattasi si siano verificati in alto mare, a bordo di navi militari battenti bandiera italiana. Il governo convenuto riconosce, inoltre, che le navi della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera su cui erano imbarcati i richiedenti erano pienamente all'interno della giurisdizione italiana.

77. La Corte osserva che in virtù delle disposizioni pertinenti del diritto marittimo, una nave che naviga in alto mare è soggetta alla giurisdizione esclusiva dello Stato della bandiera che batte. Questo principio di diritto internazionale ha indotto la Corte a riconoscere, in casi riguardanti atti compiuti a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato, allo stesso modo degli aerei registrati, casi di esercizio extraterritoriale della giurisdizione di tale Stato (...). Dove c'è il controllo su un altro, questo è il controllo *de jure* esercitato dallo Stato in questione sugli individui interessati.

78. La Corte osserva, inoltre, che il suddetto principio è sancito dal diritto nazionale nell'art. 4 del Codice della Navigazione italiano e non è contestato dal Governo rispondente (...). Conclude che la presente causa costituisce effettivamente un caso di esercizio di giurisdizione extraterritoriale da parte dell'Italia in grado di esercitare la responsabilità di tale Stato ai sensi della Convenzione.

79. Inoltre, l'Italia non può eludere la sua "giurisdizione" ai sensi della Convenzione descrivendo gli eventi in questione come operazioni di salvataggio in alto mare. In particolare, la Corte non può sottoscrivere la tesi del Governo secondo cui l'Italia non era responsabile per il destino delle ricorrenti a causa del presunto controllo minimo esercitato dalle autorità sulle parti interessate al momento dei fatti.

80. In tale contesto, è sufficiente osservare che, nel caso *Medvedyev e altri* (...), gli eventi in questione si sono svolti a bordo della Winner, una nave battente bandiera di uno Stato terzo, ma il cui equipaggio era stato posto sotto il controllo del personale militare francese. Nelle particolari circostanze del caso, la Corte ha esaminato la natura e la portata delle azioni svolte dai funzionari francesi al fine di accertare se vi fosse almeno un controllo continuato e ininterrotto esercitato dalla Francia sulla Winner e sul suo equipaggio (...).

81. La Corte osserva che nella presente causa gli eventi si sono verificati interamente a bordo delle navi delle forze armate italiane, i cui equipaggi erano composti esclusivamente da personale militare italiano. A giudizio della Corte, nel periodo tra l'imbarco delle navi delle forze armate italiane e la consegna alle autorità libiche, i ricorrenti erano sotto il controllo continuo ed esclusivo *de iure* e *de facto* delle autorità italiane. La speculazione circa la natura e lo scopo dell'intervento delle navi italiane in alto mare non porterebbe la Corte ad alcuna altra conclusione.

82. Pertanto, i fatti all'origine delle presunte violazioni rientrano nella "giurisdizione" dell'Italia ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione.

Similarly, the Committee against Torture has clarified that a State Party's obligations (and the Committee's competence to consider complaints related to alleged violations of such obligations) extend not only on the territory of Spain but also to places and people over which it exercises effective control.

8.2 Il Comitato prende nota sull'argomentazione dello Stato parte relativo al fatto che il ricorrente è privo di competenza per rappresentare le presunte vittime perché gli incidenti che formano la sostanza del ricorso sono avvenute fuori dal territorio spagnolo. Nonostante ciò, il Comitato si richiama al suo commento generale n° 2, laddove esso dichiara che la giurisdizione di uno Stato parte si riferisce a un territorio in cui esso esercita, direttamente o indirettamente, per intero o in parte, de jure o de facto il controllo effettivo in conformità con il diritto internazionale. [3] In particolare, esso considera che tale giurisdizione debba inoltre includere situazioni dove lo Stato parte esercita, direttamente o indirettamente, per intero o in parte, de jure o de facto il controllo sulle persone detenute. Questa interpretazione del concetto di giurisdizione è applicabile nel rispetto, non soltanto dell'articolo 2, ma di tutte le disposizioni della Convenzione, ivi compreso l'articolo 22. Nel caso di specie, il Comitato osserva che lo Stato parte ha mantenuto il controllo sulle persone a bordo del Marine I dal momento in cui l'imbarcazione è stata soccorsa, durante tutto il processo di identificazione e rimpatrio avvenuto a Nouadhibou. In particolare, lo Stato parte ha esercitato, per virtù di un accordo diplomatico conclusosi in Mauritania, un controllo costante de facto sulle presunte vittime durante la loro detenzione in Nouadhibou. Di conseguenza, il Comitato considera che le presunte vittime sono soggette alla giurisdizione della Spagna per quanto riguarda il ricorso che forma il soggetto della presente comunicazione.

### **2.1.2 Legittimazione ad agire**

Alcuni meccanismi internazionali sui diritti umani limitano chi può presentare un ricorso relativo a una violazione dei diritti di una persona. Nella terminologia legale il termine "legittimazione ad agire" viene utilizzato per rispondere alle domande di chi è autorizzato a presentare un ricorso relativo a una violazione dei diritti umani dinanzi ad un meccanismo internazionale.

## **Ricorsi individuali**

### **Vittime**

Le denunce individuali possono essere presentate dinanzi a meccanismi di ricorso internazionale competenti da parte delle presunte vittime di una violazione dei diritti umani.

La maggior parte dei meccanismi consente anche ad altri di presentare un ricorso a nome di una vittima o di vittime con la loro autorizzazione. Le denunce presentate per conto di una presunta vittima senza la sua autorizzazione diretta, possono, in alcune circostanze, essere ammesse, ma il richiedente deve spiegare perché tale autorizzazione non è stata possibile o sarebbe difficile da ottenere.<sup>8</sup>

Una vittima, ai fini della presentazione di un ricorso, è una persona interessata da un'azione o omissione di un funzionario statale o di uno Stato. Può comprendere:

1. Una persona direttamente interessata dalla violazione da parte dello Stato o del funzionario dei diritti umani dello Stato in questione.<sup>9</sup>
2. Una persona i cui diritti sono stati o sono a brevissimo tempo suscettibili di essere influenzati da una legge che potenzialmente impedisce l'individuo di affermare i propri diritti, sebbene lo Stato non abbia ancora violato la legge (quando il rischio che la legge venga applicata è più di una possibilità teorica).
3. Una persona suscettibile di essere colpita o appartenente a una categoria di persone soggette a essere oggetto di una legge anche quando l'individuo non ne è a conoscenza,

---

<sup>9</sup> Anche le aziende potrebbero essere vittime, ma a causa della portata di questi materiali di formazione tratteremo solo con le persone.

poiché la legge rende tale consapevolezza impossibile, ad esempio, in casi correlati alla sorveglianza.

4. Anche i parenti di una vittima di tortura e sparizione forzata possono essere ritenuti vittime di violazioni del loro diritto a non essere oggetto di maltrattamenti.
5. Nei casi di espulsione non eseguita, un individuo può essere una vittima nonostante il fatto che siano in discussione violazioni potenziali e non reali.

Le norme internazionali sui diritti umani precisano che <sup>10</sup>:

"Le vittime sono persone individualmente o collettivamente danneggiate, anche da lesioni fisiche o mentali, sofferenza emotiva, perdita economica o danno sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti o omissioni che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Laddove adeguato, e in conformità con la legge nazionale, il termine "vittima" include anche la famiglia o le persone a carico immediato della vittima diretta e le persone che hanno subito danni nell'intervenire per assistere le vittime in pericolo o per prevenire la vittimizzazione.

Una persona deve essere considerata una vittima indipendentemente dal fatto che l'autore della violazione sia identificato, arrestato, perseguito o condannato e indipendentemente dal rapporto familiare tra l'autore e la vittima."

Come osservato sopra, una persona che presenta un ricorso per conto di un'altra persona deve, all'interno della denuncia, fornire prova del consenso ad agire o altrimenti giustificare il motivo per cui agisce per conto di un individuo con tale consenso. Il caso seguente è illustrativo di casi in cui un genitore ha presentato un ricorso a un organismo di ricorso internazionale a nome di un minore.

**L.P. c. La Repubblica Ceca** (Comitato per i diritti umani), comunicazione n. 946/2000, doc. CCPR / C / 75 / D / 946/2000 (25 luglio 2002), par. 6.4

L. P. si è separato da sua moglie, che ha ottenuto la custodia del figlio. Un tribunale nazionale si è pronunciato sui diritti di accesso provvisori prima del completamento del divorzio e L.P. è a stato concesso di vedere suo figlio in determinati orari. R.P. aveva rifiutato a L.P. di vederlo, e una serie di aspre dispute legali sorsero durante la quale R.P. fu multata più volte per il suo rifiuto di permettere a L.P. di vedere suo figlio. I procedimenti nella Repubblica ceca sono continuati per nove anni prima che venisse presentata un ricorso al Comitato per i diritti umani. Nella denuncia, L.P. sosteneva che i suoi diritti e i diritti di suo figlio ai sensi dell'ICCPR erano stati violati. Mentre il Comitato per i diritti umani considerava ammissibile la denuncia di LP e riteneva che i suoi diritti alla vita familiare e a un rimedio effettivo fossero stati violati, riteneva inammissibile quella parte della denuncia relativa a violazioni dei diritti di suo figlio per il motivo che l'LP non aveva reclamato che stava rappresentando suo figlio.

**Ricorsi individuali agli organismi internazionali dei trattati sui diritti umani** (vedere Tabella 4 sopra)

I ricorsi possono essere presentati da persone che sostengono di essere vittime di violazioni di un diritto o di diritti sanciti in un trattato pertinente. Se la violazione riguarda un gruppo di persone, possono presentarsi come gruppo.

I ricorsi possono anche essere presentati dall'individuo/i personalmente o da una terza parte che agisce per conto della presunta vittima/e, con la loro autorizzazione.

Gli organismi del trattato considerano in generale anche i ricorsi presentati per conto di una vittima, senza l'autorizzazione della vittima a condizione che la persona o l'ente che presenta il ricorso fornisca una giustificazione sufficiente dei motivi della mancanza di autorizzazione.

<sup>10</sup> Dichiarazione dei principi di base della giustizia per le vittime di reato e abuso di potere, adottata dalla risoluzione 40/34 dell'Assemblea generale del 29 novembre 1985.

I ricorsi non possono essere anonimi, ma l'organismo del trattato delle Nazioni Unite può concedere il permesso di anonimato al richiedente per quanto riguarda le comunicazioni sul caso e i documenti del caso disponibili al pubblico, quando il richiedente ha addotto ragioni sufficienti per giustificare questo.

L'articolo 96, lettera c), del [Regolamento sulle Procedure](#) CDU recita:

"Di norma, la comunicazione deve essere presentata dalla persona personalmente o dal rappresentante di quella persona; una comunicazione presentata per conto di una presunta vittima può, tuttavia, essere accettata quando sembra che l'individuo in questione non sia in grado di presentare la comunicazione personalmente. "

L'articolo 5 del [Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti dell'infanzia in una procedura di comunicazione](#) afferma che:

**"Comunicazioni individuali**

1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di un individuo o di un gruppo di individui, nell'ambito della giurisdizione di uno Stato Parte, che sostengono di essere vittime di una violazione da parte di tale Stato Parte di uno qualsiasi dei diritti stabiliti in uno dei seguenti strumenti al quale questo Stato è parte:
  - o la convenzione;
  - o il Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile;
  - o Il Protocollo opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
2. Quando una comunicazione è presentata per conto di un individuo o di un gruppo di persone, ciò avverrà con il loro consenso, a meno che l'autore non possa giustificare l'azione per loro conto senza tale consenso."

Analogamente, **la regola 13 del [Regolamento interno del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia in una procedura di comunicazione](#)** prevede inoltre che:

"Le comunicazioni possono essere presentate da un individuo o da un gruppo di individui, all'interno della giurisdizione di uno Stato Parte, che rivendicano di essere vittime di una violazione delle disposizioni della Convenzione e/o dei Protocolli Opzionali sostanziali di questo Stato Parte, indipendentemente dal fatto che la loro capacità legale sia riconosciuta nello Stato contraente contro cui è diretta la comunicazione.

Le comunicazioni possono anche essere presentate dai loro rappresentanti designati, o da altri che agiscono per conto della presunta vittima/e con il loro consenso esplicito. In caso di preoccupazione che la rappresentanza, nonostante il consenso della vittima/e possa essere il risultato di una pressione o di una sollecitazione inappropriati, il Comitato può incaricare il Segretario Generale di richiedere ulteriori informazioni o documenti, anche da fonti terze in conformità alla regola 23, comma 1, delle presenti norme, che dimostrano che la presentazione di una comunicazione per conto della presunta vittima non è il risultato di una pressione o di una sollecitazione improprie ed è nell'interesse superiore del minore. Qualsiasi richiesta di questo tipo rimarrà confidenziale e non implica in alcun modo che questi terzi diventino parte nel procedimento.

In deroga al paragrafo 2 della presente norma, le comunicazioni possono essere presentate per conto della presunta vittima/e senza tale consenso esplicito, a condizione che l'autore/i possa giustificare la sua/ la loro azione e il Comitato ritiene che sia nei superiori interessi del bambino. Se possibile, la presunta vittima/e per conto della quale viene presentata la comunicazione può essere informata della comunicazione e il suo punto di vista è dato il giusto peso in conformità con la sua età e maturità. "

### *Ricorsi alla Corte Europea dei Diritti Umani*

Le denunce di presunte violazioni delle disposizioni della Convenzione europea sui diritti umani possono essere presentate alla Corte da individui identificati, o da un gruppo di individui, che sostengono di essere vittime di violazioni dei loro diritti CEDU. I ricorsi possono essere inizialmente

presentati direttamente dalla vittima o tramite un rappresentante (articolo 36 del [Regolamento sulle Procedure della Corte EDU](#)).<sup>11</sup>

Come discusso più dettagliatamente nella **sezione 2.2**, la Corte europea dei diritti dell'uomo richiede che un richiedente sia rappresentato dopo che la domanda è stata notificata allo Stato convenuto. Il rappresentante deve essere un avvocato autorizzato a esercitare la professione in uno degli Stati che sono parti della CEDU e residenti nel territorio di uno di essi, o qualsiasi altra persona approvata dal Presidente della Camera della Corte (regola 36.4 (a) del Regolamento della Corte). Gli aiuti legali sono disponibili dalla Corte per coloro che ne hanno diritto, per ulteriori informazioni sul requisito di un avvocato e sulla disponibilità di ottenere assistenza legale dalla Corte, vedere la Sezione 2.2.

Va notato che il rappresentante deve essere in contatto con il richiedente per tutto il tempo in cui la causa rimane pendente dinanzi alla Corte. In caso contrario, il caso potrebbe essere respinto.<sup>12</sup>

Un richiedente può chiedere che il tribunale gli consenta di presentare la propria causa, che può essere concessa dal Presidente della Camera solo "in via eccezionale" (regola 36.3 del Regolamento della Corte).

I ricorsi presentati alla Corte non sono ammissibili se sono anonimi, ma il richiedente può chiedere che la Corte mantenga la propria identità non divulgata al pubblico (regola 47.4 del Regolamento della Corte).

**L'articolo 47 del [Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo](#) prevede che:**

"1. Un ricorso ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione deve essere presentato sul modulo di domanda fornito dal Registro, a meno che la Corte decida diversamente. Esso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle parti pertinenti del modulo di ricorso e indicare

a) il nome, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo del richiedente e, se il richiedente è una persona giuridica, il nome completo, la data di costituzione o di registrazione, il numero di registrazione ufficiale (se esistente) e l'indirizzo ufficiale;

(b) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo e-mail del rappresentante, se esistente;

(c) se il richiedente è rappresentato, la firma datata e originale del richiedente sulla sezione dell'autorità del modulo di domanda; la firma originale del rappresentante che dimostri di aver accettato di agire per il richiedente deve essere presente anche nella sezione dell'autorità del modulo di ricorso; "

[...]

### Meccanismo di ricorso collettivo

Come notato sopra nella Sezione 1, il Comitato europeo per i diritti sociali è competente a prendere in considerazione i ricorsi collettivi contro gli Stati parti della Carta sociale europea, o Carta sociale rivista, che hanno accettato la competenza del Comitato a farlo, per quanto riguarda leggi o prassi sospettate di violare una o più disposizioni della Carta sociale europea o Carta sociale rivista a cui lo Stato ha accettato di essere vincolato. Questa procedura può essere particolarmente utile nei casi di violazioni sistemiche dei diritti economici, sociali o culturali dei bambini. Ad esempio, c'è stato un caso dinanzi alla ESCR sui diritti alla salute dei bambini migranti: [Defense for Children International c. Belgio](#), Ricorso No.69 / 2011, 23 ottobre 2012.

Tuttavia, il Comitato non è competente a esaminare le denunce di singoli né a rispondere alla denuncia di una persona relativa ai suoi diritti derivanti dalla Carta sociale europea sono stati violati.

<sup>11</sup> Le norme sulla rappresentanza della Corte europea dei diritti dell'uomo sono stabilite all'articolo 36 e le norme sull'assistenza giudiziaria sono definite negli articoli 100-105.

<sup>12</sup> Un costante impossibilità, per un lungo periodo di tempo, del richiedente di contattare il proprio rappresentante potrebbe indurre la Corte a dichiarare che lei o lui ha perso interesse nel procedimento, portando alla causa del caso. Vedi [Ramzy c. Paesi Bassi](#), corte EDU, Ricorso No.25424 / 05, Decisione del 20 luglio 2010.

Solo alcuni gruppi hanno la possibilità di presentare ricorsi collettivi al Comitato europeo per i diritti sociali; ricorsi presentati da individui o gruppi diversi da quelli autorizzati dalla Carta sociale non sono accettati dal Comitato.

Quanto segue è una legittimazione ad agire per presentare un ricorso collettivo al Comitato europeo per i diritti sociali:

- Organizzazioni internazionali di datori di lavoro e sindacati (articolo 1 (a) del [Protocollo addizionale al ESC](#) (AP-ESC));
- Organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e sindacati sotto la giurisdizione della Parte Contraente contro la quale hanno presentato un reclamo (articolo 1 (c) dell'AP-ESC);
- [Organizzazioni internazionali non governative \(INGO\)](#) con status partecipativo con il Consiglio d'Europa che sono state inserite in un elenco stabilito a tal fine dal Comitato Governativo (articolo 1 (b) AP-ESC). Va notato che gli ultimi due tipi di gruppi di organizzazioni sopra menzionati possono presentare solo ricorsi in merito a quelle materie per le quali sono stati riconosciuti competenti.
- Inoltre, uno Stato può anche convenire di riconoscere il diritto di altre organizzazioni non governative nazionali competenti nelle materie disciplinate dalla Carta per essere autorizzato a presentare ricorso contro di essa (articolo 2, AP-ESC).<sup>13</sup>

## **2.2 Requisiti di ammissibilità**

I requisiti di ammissibilità per la procedura di **ricorso collettivo** devono essere soddisfatti prima che siano esaminati i suoi meriti.

I requisiti di ammissibilità della **maggior parte delle procedure di ricorso** richiedono che la denuncia sia:

- per iscritto;
- Inserito da o per conto di una persona con legittimità ad agire;
- Stabilire accuse di fatti (e la data in cui si sono verificati) che costituiscono violazioni del trattato/materia in particolare su cui l'organismo aggiudicatore ha competenza;
- Indicativo dei rimedi e dei risultati ricercati a livello nazionale;
- Firmato e datato (e se presentato da un rappresentante, per contenere un'autorizzazione firmata dalla vittima o se non è stata ottenuta l'autorizzazione per spiegarne i motivi).

**Le comunicazioni agli organismi dei trattati delle Nazioni Unite** devono essere presentate in una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite (arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo). I ricorsi collettivi al Comitato europeo per i diritti sociali possono essere presentati in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese e francese, secondo la regola 24 del [Regolamento del CES](#)).

### **Procedure speciali: relatori speciali**

Qualsiasi organizzazione individuale, di gruppo, della società civile, entità intergovernativa o organismi nazionali per i diritti umani può presentare informazioni alle Procedure speciali. L'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani raccomanda che le domande siano "complete, dettagliate e precise possibili".<sup>14</sup> Poiché le comunicazioni ricevute sono periodicamente pubblicate in un rapporto preparato per le sessioni del Consiglio dei diritti umani, è fondamentale che i richiedenti affermino chiaramente se acconsentono o meno al fatto che i loro nomi siano divulgati.

### **Tabella 4. Trattati che stabiliscono una procedura di ricorso e regole di procedura per i ricorsi**

La seguente tabella illustra le disposizioni del trattato o delle disposizioni del trattato che stabiliscono la procedura di ricorso per ciascun organismo elencato e include anche il nome (e il

<sup>13</sup> Finora, solo la Finlandia ha accettato di concedere alle organizzazioni nazionali la competenza di cui all'articolo 2 del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea di presentare ricorsi collettivi dinanzi al Comitato europeo per i diritti sociali.

<sup>14</sup> OHCHR, [Submission of information to the Special Procedures](#).

collegamento) del Regolamento di procedura attualmente applicabile che disciplina ciascuna procedura di ricorso.

| <b>Organismo del trattato</b>                   | <b>Trattato che stabilisce le Regole di Procedura sulle procedure dell'organismo</b>  |
|---|---|
| ICCPR (HRC)                                     | <a href="#">Protocollo opzionale 1 all'ICCPR</a><br><a href="#">Regole sulle Procedure del Comitato per i diritti umani</a> (11 gennaio 2012)   |
| ICESCR (CESCR)                                  | <a href="#">Protocollo opzionale al CESC</a><br><a href="#">Regolamento sulla procedura CESC</a> (15 gennaio 2013)  |
| CRC   | <a href="#">Protocollo opzionale 3</a> della CRC su una procedura di comunicazione,<br><a href="#">Regole sulle Procedure del protocollo opzionale 3 della CRC</a> (aprile 2013)  |
| CEDAW   | <a href="#">Protocollo opzionale a CEDAW</a><br><a href="#">Regolamento sulle procedure del CEDAW</a>   |
| Comitato contro la tortura (CAT)                | Articolo 22 <a href="#">CAT</a><br><a href="#">Regolamento sulle Procedure CAT</a>  |
| CERD  | Regolamento sulle procedure CERD  |
| Comitato europeo per i diritti sociali (ECSR)   | <a href="#">Protocollo addizionale</a> alla Carta sociale europea che prevede un sistema di ricorsi collettivi,<br><a href="#">Parte IV, articolo D della Carta sociale europea (riveduta)</a><br><a href="#">Regole sulle Procedure del ECSR</a> (6 luglio 2016) |
| Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) | Articoli 19-51 CEDU<br><br><a href="#">Regolamento della Corte</a> (14 novembre 2016)<br><a href="#">Istituzione del procedimento</a> (Domande individuali ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, 19 settembre 2016)  |

## Quadro 2. Strumenti pratici ed ulteriori informazioni

La seguente tabella include collegamenti ad ulteriori informazioni pratiche e strumenti relativi alla presentazione di singoli reclami agli organismi del trattato delle Nazioni Unite.

### Strumenti pratici e informazioni sui ricorsi individuali agli organismi del trattato dell'ONU:

- Sono disponibili informazioni generali sugli organismi dei trattati delle Nazioni Unite che possono prendere in considerazione i ricorsi individuali e le inchieste condotte dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (UN OHCHR): <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx>;
- Ulteriori indicazioni sull'invio di comunicazioni agli organismi del trattato delle Nazioni Unite sono state pubblicate dall'OHCHR <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx#proceduregenerale>;
- Un [modello di modulo per ricorso](#) (per ricorsi alla CEDAW) può anche servire come guida utile per i contenuti dei ricorsi individuali ad altri organismi internazionali di ricorso sui diritti umani: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/modelform-E.PDF>;
- Una tabella che mette a confronto i meccanismi di ricorso esistenti prima che gli organismi del trattato delle Nazioni Unite siano stati compilati dalla rete internazionale per i diritti dell'infanzia (CRIN) [https://www.crin.org/en/docs/FileManager/OP3CRC\\_Toolkit\\_Annex\\_II.pdf](https://www.crin.org/en/docs/FileManager/OP3CRC_Toolkit_Annex_II.pdf)

#### 2.2.1 Esaurimento delle vie di ricorso interno

La maggior parte delle procedure internazionali di ricorso giudiziario e quasi giudiziario in materia di diritti umani che esaminano i singoli ricorsi richiedono che il richiedente esaurisca i rimedi nazionali

disponibili nello Stato interessato prima di presentare un ricorso dinanzi al meccanismo internazionale.

I rimedi forniti a livello nazionale devono risolti in singoli ricorsi alla Corte EDU e presso gli altri organismi del trattato delle Nazioni Unite. Tra gli altri meccanismi di ricorso, **né il WGAD**, né la **procedura di ricorso collettivo del Comitato europeo per i diritti sociali** richiedono ai denunciatori di esaurire prima i rimedi disponibili a livello nazionale.

La logica alla base dell'obbligo di esaurire i rimedi domestici risiede nel fatto che le autorità dello Stato, compresi i tribunali dello Stato, hanno la responsabilità primaria di garantire i diritti al rispetto e protezione sanciti nei trattati internazionali sui diritti umani. Tali obblighi includono la garanzia di un'indagine efficace sulle denunce di violazioni dei diritti umani e risarcimento per violazione dei diritti. Pertanto, lo Stato dovrebbe avere l'opportunità di esaminare un ricorso di una presunta violazione dei diritti umani in una procedura accessibile e di rimediare efficacemente e adeguatamente a tali violazioni prima che una persona cerchi ricorso presso un organismo internazionale.

Tuttavia, solo i rimedi che sono accessibili, adeguati ed efficaci devono essere esauriti.

- Un rimedio interno è "adeguato" solo quando è in grado di affrontare le violazioni dei diritti umani in base agli standard internazionali in materia di diritti umani.<sup>15</sup>
- Il rimedio interno deve essere anche "efficace", cioè in grado di accertare e correggere la potenziale violazione una volta stabilita. Deve avere il potere di impartire ordini vincolanti che annullano la situazione di violazione dei diritti della persona o, se ciò è impossibile, fornire adeguate riparazioni.<sup>16</sup>
- Il rimedio deve anche avere alcune caratteristiche del giusto processo legale. Deve essere indipendente, il che significa che non deve essere giudicato o soggetto a interferenze da parte delle autorità contro le quali è stata presentata la denuncia;<sup>17</sup> deve anche permettere un giusto processo legale, deve essere accessibile e non deve costituire un diniego di giustizia.<sup>18</sup> Ciò richiederà la fornitura di consulenza legale gratuita, ove necessario per garantire l'accesso alla procedura. Il rimedio deve permettere al richiedente un tempo sufficiente per preparare il caso, in modo da consentire una possibilità realistica di utilizzare il rimedio.<sup>19</sup>

Un rimedio interno non deve essere perseguito:

- Se può essere dimostrato incontrovertibilmente che era **destinato a fallire**.<sup>20</sup> Ciò potrebbe verificarsi quando il rimedio è soggetto a una pratica o giurisprudenza coerente, oppure il sistema legale ha un quadro normativo, che renderebbe praticamente impossibile al singolo caso di avere successo.<sup>21</sup>
- Se tale **ordinamento giuridico non fornisce le condizioni per l'efficacia del rimedio**, ad es. a causa della mancanza di un'indagine efficace, o dove vi sia una prassi costante a non seguire o attuare gli ordini del tribunale in particolari situazioni, o dove vi sia una

---

<sup>15</sup> *Danyal Shafiq v. Australia*, HRC, Communication No. 1324/2004, Views of 13 November 2006, UN Doc. CCPR/C/88/1324/2004, para. 6.4. See also ICJ's *Practitioners Guide No. 6, Migration e International Human Rights Law* (2014).

<sup>16</sup> Articles 19-23, *UN Basic Principles e Guidelines on the Right to a Remedy e Reparation*. See also, ICJ's, *Practitioner's Guide No. 2, The Right to a Remedy e to Reparation for Gross Human Rights Violations* (2006), chapters VI e VII.

<sup>17</sup> Human Rights Committee, *General Comment No. 31, Nature of the General Legal Obligations Imposed on State Parties to the Covenant*, CCPR, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, (2004), para 15; *Keenan v. United Kingdom*, ECtHR, Ricorso No. 27229/95, Sentenza of 3 April 2001, para. 122.

<sup>18</sup> See, *Airey v. Ireland*, ECtHR, Ricorso No. 6289/73, Sentenza of 9 October 1979.

<sup>19</sup> See, *Muminov v. Russia*, ECtHR, Ricorso No. 42502/06, Sentenza of 11 December 2008, para. 90; *Bahaddar v. the Netherlands*, ECtHR, Ricorso No. 25894/94, Sentenza of 19 February 1998, para. 45; *Alzery v. Sweden*, CCPR, Communication No. 1416/2005, Views of 25 October 2006, UN Doc CCPR/C/88/D/1416/2005, para. 8.2.

<sup>20</sup> See, *Na v. United Kingdom*, ECtHR, Ricorso No. 25904/07, Sentenza of 17 July 2008, para. 89

<sup>21</sup> See, *Salah Sheekh v. the Netherlands*, ECtHR, Ricorso No. 1948/04, Sentenza of 11 January 2007, paras. 121-124;

situazione di conflitto o impunità.<sup>22</sup> La Corte europea ha dichiarato che i rimedi, per i casi in cui la concessione di assistenza è puramente discrezionale non devono essere esauriti.<sup>23</sup>

- Se il processo per ottenere o accedere al rimedio è **irragionevolmente prolungato**.<sup>24</sup>
- Se la vittima **non ha accesso al rimedio** a causa della mancanza di rappresentanza legale, sia a causa dell'indisponibilità dell'assistenza legale, della minaccia di rappresaglie o delle restrizioni all'accesso agli avvocati in stato di detenzione

### 2.2.2 Termini di ricorso

Alcuni meccanismi internazionali di ricorso in materia di diritti umani, in particolare la Corte europea dei diritti dell'uomo e alcuni organismi dei trattati delle Nazioni Unite, richiedono che i ricorsi vengano archiviati entro un determinato periodo di tempo. Il periodo di tempo per questi organi inizia spesso a calcolarsi a partire dalla data in cui la vittima ha esaurito le possibilità di ricorso disponibili all'interno dello Stato oggetto della denuncia. Ad esempio, se esiste un rimedio effettivo disponibile dinanzi al tribunale supremo dello Stato, il termine sarà conteggiato dalla data in cui la persona è stata informata della decisione del tribunale supremo.

I termini generalmente mirano a garantire che le informazioni sul caso siano disponibili per le autorità. Il mancato rispetto dei termini prescritti per la presentazione di un ricorso nella forma richiesta con un particolare organismo comporterà probabilmente il mancato esame della denuncia sulla sua sostanza. Pertanto, quando si seleziona una via per la correzione di una violazione dei diritti umani dinanzi a un organismo internazionale per i diritti umani, è importante essere consapevoli e rispettare i limiti di tempo stabiliti.

#### Corte EDU

A partire dall'ottobre 2017, la **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** può trattare una petizione individuale solo se è sottoposta alla Corte entro un periodo di **sei mesi**<sup>25</sup> dall'esaurimento delle vie di ricorso nazionali (articolo 35.1 CEDU). Questo periodo cambierà a 4 mesi dopo l'entrata in vigore del Protocollo 15.<sup>26</sup>

Laddove non vi siano rimedi domestici disponibili, il caso deve essere presentato entro sei mesi dai fatti denunciati. La Corte europea ha precisato il requisito di sei mesi nel caso di [Kemevuako c. i Paesi Bassi](#), Corte EDU, Ricorso n. 65938/09, decisione di ricevibilità del 1° giugno 2010.

La data di presentazione è la data in cui un modulo del ricorso, che soddisfa i requisiti [formali] dell'art. 47 del Regolamento della Corte, viene inviato alla Corte. La data di spedizione è la data del timbro postale. Qualora lo ritenga giustificato, la Corte può tuttavia decidere che una data diversa sia considerata come data di ricezione<sup>27</sup>.

#### CERD

**Un ricorso al Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione Razziale** deve essere presentata entro sei mesi dall'esaurimento delle vie di ricorso nazionali, incluso "l'organismo nazionale CERD (...), tranne nei casi di circostanze eccezionali debitamente verificate" (articolo 14.5 dell'ICERD).

#### CESCR e CRC

<sup>22</sup> See, *Akdivar e Others v. Turkey*, ECtHR, Ricorso No. 21893/93, Sentenza of 16 September 1996, paras. 69-77;

<sup>23</sup> *Buckley v. United Kingdom*, ECommHR, Ricorso No. 20348/92, Admissibility decision of 3 March 1994.

<sup>24</sup> See, *Zundel v. Canada*, CCPR, Communication No. 1341/2005, Views of 4 April 2007, UN Doc.

CCPR/C/89/D/1341/2005; *Z.U.B.S. v. Australia*, CERD, Communication No. 6/1995, Views of 25 January 2000, UN Doc. CERD/C/55/D/6/1995, para. 6.4.

<sup>25</sup> Il tempo per presentare un Ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo sarà ridotto da 6 mesi (dall'esaurimento dei rimedi nazionali) a 4 mesi dopo che tutti gli Stati parti dell'EHCR sono diventati parti del Protocollo n. 15 della CEDU. Al 26 ottobre 2018, 41 delle 47 parti della CEDU erano parti del protocollo 15. Per verificare l'entrata in vigore del presente protocollo, cfr.: [https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/213/signatures?p\\_auth=Xzst28q9](https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/213/signatures?p_auth=Xzst28q9)

<sup>26</sup> Vedere Protocollo 15 qui: [https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol\\_15\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf)

<sup>27</sup> Rule 47.6 of the *ECtHR Rules of Court*.

I ricorsi individuali rivolte al **Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali** e al **Comitato per i diritti dell'infanzia** devono essere presentati entro un anno dall'esaurimento dei rimedi nazionali, a meno che il richiedente non dimostri che non è stato possibile presentare la comunicazione in quel momento (articolo 3.2 (a) OP-ICESCR; articolo 7 (h), OP-CRC-CP).

#### **HRC**

Come regola generale, i ricorsi individuali al **Comitato per i diritti umani** devono essere presentati entro **5 anni** dall'esaurimento dei ricorsi nazionali o **3 anni** dopo la conclusione di un'altra procedura di indagine internazionale o accordo, a meno che il richiedente non possa giustificare le motivazioni del ritardo. Benché né il Protocollo facoltativo all'ICCPR che istituisce la procedura per i ricorsi individuali né il Regolamento sulle Procedure del Comitato per i diritti umani del Comitato per i diritti umani stabilisca un termine specifico per la presentazione di un singolo reclamo, l'art 96 del Regolamento stabilisce che i ricorsi non presentati entro il periodo di tempo può essere considerato un abuso del diritto di richiesta.<sup>28</sup>

#### **CAT**

Il **Comitato contro la tortura** non applica un termine specifico, ma ha dichiarato che non ammetterà le comunicazioni ricevute dopo un periodo "irragionevolmente prolungato".<sup>29</sup>

#### **CEDAW, CED and CMW**

Nessun calendario specifico dopo l'esaurimento dei rimedi nazionali per la presentazione di ricorsi individuali alla **Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne**, il **comitato per le sparizioni forzate** o il **comitato per i diritti dei lavoratori migranti** sono definiti nei protocolli opzionali che stabiliscono queste procedure. Come regola generale, tuttavia, i ricorsi individuali devono essere presentati entro un termine ragionevole in seguito all'esaurimento dei rimedi domestici.

#### **WGAD and ESCR**

In base alla [scheda informativa n. 26 sul gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria](#), l'organismo non richiede che i rimedi locali siano esauriti affinché una comunicazione possa essere dichiarata ammissibile. La stessa situazione si applica anche nell'ambito della procedura di reclamo collettivo presso il **Comitato europeo dei diritti sociali**.

### **2.2.3 Duplicazione dei ricorsi**

Un ricorso sarà ritenuta inammissibile dalla maggior parte dei meccanismi di ricorso giudiziari e quasi giudiziari se la stessa questione è già stata esaminata dallo stesso o da un altro meccanismo internazionale di ricorso in materia di diritti umani con poteri giudiziari o quasi giudiziari o è stata esaminata o è all'esame di un'altra procedura di indagine internazionale o di accordo.

Tuttavia, il **comitato per i diritti umani** ha applicato questa norma ai ricorsi **pendenti** di altre procedure internazionali. Interpretando l'articolo 5.2 del Protocollo facoltativo all'ICCPR, che preclude l'esame di "qualsiasi comunicazione oggetto di esame nell'ambito di un'altra procedura di indagine o regolamento internazionale", ha stabilito che se la procedura dinanzi a un altro organismo internazionale è conclusa, è ancora possibile per il Comitato per i diritti Umani considerare la stessa questione ([Correia de Matos c. Portogallo](#), CCPR, Comunicazione n. 1123/2002, pareri del 18 aprile 2006, paragrafo 6.2).

Il fatto che l'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del CED contenga una dicitura simile all'articolo 5, paragrafo 2, del PO all'ICCPR, ai ricorsi pendenti, suggerisce che la commissione per le sparizioni forzate possa allineare il suo approccio a quello del comitato per i diritti dell'uomo.

<sup>28</sup> Art. 96(c) del Regolamento sulle procedure del Comitato per i Diritti Umani; Articolo 3 del OP-ICCPR. Vedere, *Gobin c. Mauritius*, CCPR, Comunicazione No. 787/1997, pareri del 20 agosto 2001, para. 6.3.

<sup>29</sup> Art. 113(f), *CAT Regole sulle procedure*.

Gli organismi dei trattati delle Nazioni Unite continuerebbero tuttavia a trattare un caso che è stato presentato al WGAD, a un relatore speciale o questioni connesse che sono state prese in considerazione nella procedura di reclamo collettivo ai sensi dell'ESR.

#### 2.2.4 Svantaggi significativi

##### **Reclami alla Corte europea dei diritti dell'uomo:**

Il Protocollo n. 14 della CEDU, entrato in vigore nel 2010, ha introdotto un nuovo requisito di ammissibilità per i ricorsi individuali presentate alla Corte europea dei diritti dell'uomo: quello dello "svantaggio significativo"

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera b), della CEDU (modificata [dal protocollo n. 14](#)), la Corte deve dichiarare irricevibile un ricorso individuale se ritiene che:

"Il richiedente non ha subito uno **svantaggio significativo**, a meno che il rispetto dei diritti umani quali definiti nella Convenzione e nei relativi protocolli richieda un esame della domanda nel merito e a condizione che nessun caso possa essere respinto per questo motivo che non è stato debitamente preso in considerazione da un tribunale nazionale."

Nel considerare se il richiedente abbia subito uno svantaggio significativo, la Corte ha affermato che deve prendere in considerazione "sia le percezioni soggettive del richiedente sia ciò che è oggettivamente in gioco in un caso particolare".<sup>30</sup> La Corte ha ammesso che "una violazione della Convenzione può riguardare importanti questioni di principio e quindi causare uno svantaggio significativo senza intaccare gli interessi pecuniari".<sup>31</sup> Inoltre, anche nei casi in cui ritiene che non vi sia stato uno svantaggio significativo, la Corte dovrà anche valutare se l'esame è, tuttavia, richiesto dal rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione e nei protocolli.

Va notato che una volta entrato in vigore il protocollo 15 della CEDU, il "criterio di svantaggio significativo" ai sensi dell'articolo 35 della CEDU sarà ulteriormente modificato. Nel decidere sull'ammissibilità di un caso in cui si ritenga che il richiedente non abbia subito svantaggi significativi, alla Corte non sarà più vietato dichiarare il caso irricevibile in quanto non è stato debitamente preso in considerazione da un tribunale nazionale. Sarà tuttavia ancora impedito di trovare una causa inammissibile per questi motivi se il rispetto dei diritti umani richiede l'esame della petizione.

##### **Ricorsi al CDESCR**

Il CDESCR "può, se necessario, rifiutare di prendere in considerazione una comunicazione in cui non rivela che l'autore ha subito un **evidente svantaggio**, a meno che il Comitato ritenga che la comunicazione sollevi una seria questione di importanza generale" (articolo 4 OP-ICESCR). Tuttavia, questa disposizione non costituisce un criterio di ammissibilità. La dicitura "se necessario" significa che la prova di "svantaggio chiaro" è discrezionale e può essere utilizzata dalla commissione per i diritti economici, sociali e culturali solo in circostanze eccezionali.

#### 2.2.5 Altre condizioni di inammissibilità

Gli organismi dei trattati delle Nazioni Unite e la Corte EDU respingono le petizioni anonime in quanto inammissibili.<sup>32</sup>

Inoltre, come descritto di seguito, la Corte EDU e gli organismi dei trattati delle Nazioni Unite respingeranno un ricorso sostenendo che essa costituisce un abuso del diritto di presentazione o è incompatibile con le disposizioni del trattato sui diritti umani che li riguardano.<sup>33</sup> Il CAT, il CEDAW, il

<sup>30</sup> See, *Eon v. France*, ECtHR, Ricorso No. 26118/10, Sentenza of 14 March 2013, para. 34.

<sup>31</sup> See, *Korolev v. Russia*, ECtHR, Ricorso No. 25551/05, Admissibility decision of 1 July 2010.

<sup>32</sup> See, article 35.2(a) of the ECHR e, among others, rule 96 of the HRC's Rules of Procedure; rule 91 of the CERD's Rules of Procedure; rule 56 of the CEDAW's Rules of Procedure; or rule 98.2(b) of the CAT's Rules of Procedure.

<sup>33</sup> Article 3 OP-ICCPR; Rule 96(a), (c) e (d), *CCPR Rules of Procedure*; Article 3.2(d) to (g) OP-ICESCR; Article 22.2 CAT; Rule 113(b) e (c), *CAT Rules of Procedure*; Rule 91, *CERD Rules of Procedure*; Article 4.2 OP-CEDAW; Article

CESCR e la Corte europea dei diritti dell'uomo escludono esplicitamente l'ammissibilità di denunce manifestamente infondate o insufficientemente documentate,<sup>34</sup> sebbene tale requisito sarà preso in considerazione anche dagli altri organi del trattato.

I ricorsi devono contenere informazioni sufficienti e prove di una violazione dei diritti umani su cui l'organismo del trattato è competente. L'OP-ICESCR esclude, inoltre, denunce che si basino esclusivamente su rapporti diffusi dai mass media.<sup>35</sup>

In conformità con l'articolo 47 del Regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte ha il potere di rifiutare di esaminare una domanda che non soddisfa tutti i requisiti formali di questa norma. Come indicato sopra, il termine di sei mesi dell'articolo 35 della CEDU cesserà di essere in vigore dal momento del ricevimento di una domanda pienamente conforme a tali requisiti formali.<sup>36</sup>

### **Abuso del diritto di inoltrare una comunicazione**

Come citato sopra, la Corte europea dei diritti dell'uomo e i meccanismi dei diritti umani delle Nazioni Unite possono rifiutare l'ammissione di una comunicazione sulla base del fatto che essa è abusiva in termini di diritto di applicazione.<sup>37</sup>

Secondo l'articolo 7.3 Protocollo facoltativo 3 della CRC, la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentazione di tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e / o con i Protocolli Opzionali. Allo stesso modo, il Comitato per i diritti umani può archiviare un caso sulla base del fatto che si tratta di un abuso del diritto di petizione. Come indicato sopra, nella sezione X sui termini, sebbene né il Protocollo facoltativo all'ICCPR che istituisce la procedura per i reclami né il Regolamento di procedura dell'HRC prescrivano un termine entro il quale si debba presentare un ricorso, l'articolo 96 (c) del suo regolamento di procedura, specifica che una comunicazione può costituire un abuso del diritto di presentazione, quando è presentata dopo 5 anni dall'esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali dall'autore della comunicazione o, se del caso, dopo 3 anni dalla conclusione di un'altra procedura di indagine o regolamento internazionale, a meno che non vi siano motivi che giustificano il ritardo tenendo conto di tutte le circostanze della comunicazione.

## **2.3 Provvedimenti provvisori**

Nei casi in cui vi sia un rischio reale che possa verificarsi un danno irreparabile alla presunta vittima o richiedente prima del giudizio sul merito di un ricorso da parte di un meccanismo internazionale di risarcimento dei diritti umani, il denunciante può chiedere all'organo giudicante di richiedere che uno Stato intraprenda azioni particolari per evitare tali danni, in attesa della determinazione da parte dell'ente dei meriti del ricorso.<sup>38</sup> Tale azione è diversamente chiamata **richiesta di misure provvisorie, cautelari o provvisorie**. Ad esempio nei casi in cui è stata ordinata un'espulsione e vi è il rischio reale che l'individuo soggetto a tale ordine subisca una tortura se espulso, un organismo internazionale di ricorso sui diritti umani a cui è stata presentata un ricorso, su richiesta del denunciante, può chiedere allo Stato interessato di non agire per espellere l'individuo (sospendere l'espulsione) finché l'organismo non abbia raggiunto una decisione definitiva sul merito del reclamo. Le misure provvisorie possono anche essere richieste da un richiedente, ad esempio in una situazione di presunto sfratto forzato, al fine di garantire che lo sgombero venga "sospeso" in attesa dell'aggiudicazione da parte di un organismo internazionale di ricorso in materia di diritti umani nel merito di un ricorso delle presunte violazioni dei diritti umani.

---

77.2 ICRMW; Article 7(a), (b), (c) OP-CRC-CP; Article 2(a) e (b) OP-CRPD; Article 31.2(a) e (b) CED; Articles 35.2(a) e 35.3(a) ECHR.

<sup>34</sup> Article 4.2(c) OP-CEDAW; Article 22.2 CAT; Rule 113(b) e (c), *CAT Rules of Procedure*; Article 3.2(d) to (g) OP-ICESCR; Article 7(f) OP-CRC-CP; Article 2(e) OP-CRPD; Articles 35.2(a) e 35.3(a) e (b) ECHR.

<sup>35</sup> Article 3.2(d) to (g) OP-ICESCR.

<sup>36</sup> Vedere articolo 47, *ECtHR Rules of Procedure*.

See, article 35.3(a) of the ECHR.

<sup>38</sup> See, Article 6 OP-CRC-CP; Article 5.1 OP-ICESCR; Rule 114, *CAT Rules of Procedure*; Rule 94.3, *CERD Rules of Procedure*; Article 5.1 OP-CEDAW; Rule 63, *CEDAW Rules of Procedure*; Article 4 OP-CRPD; Article 31.4 CED; Rule 39, *ECtHR Rules of Procedure* (l'obbligo di rispettare le misure provvisorie si basa sull'articolo 34 CEDU e riguarda anche gli obblighi di cui agli articoli 1 e 46 CEDU).

Va notato che l'emanazione di tali misure provvisorie, temporanee o cautelari mediante un meccanismo internazionale di ricorso per i diritti umani è una misura straordinaria piuttosto che una misura di routine.

La richiesta ad un meccanismo internazionale di misure provvisorie non costituisce o implica una decisione sull'ammissibilità o sul merito di un ricorso, sebbene nelle parole delle linee guida dell'ONU sui meccanismi di ricorso individuali da parte degli organismi del trattato dell'ONU, tali misure provvisorie sono di solito richieste solo se c'è "una ragionevole probabilità di successo nel merito".

#### ➤ **La Corte Europea dei Diritti Umani**

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato che la sua notifica di provvedimenti provvisori a uno Stato, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, è vincolante per lo Stato. La mancata osservanza da parte dello Stato delle misure provvisorie costituisce una violazione dell'articolo 34 della CEDU.<sup>39</sup>

#### ***Savridin Dzhurayev c. Russia, CorteEDU, ricorso n. 71386/10, sentenza del 25 aprile 2013, par. 213***

213. "L'importanza cruciale delle misure provvisorie è ulteriormente sottolineata dal fatto che la Corte le emana, in linea di principio, in casi veramente eccezionali sulla base di un rigoroso esame di tutte le circostanze pertinenti. Nella maggior parte di questi casi, i ricorrenti affrontano un vero e proprio rischio di morte e incolumità fisica, con il conseguente rischio reale di un danno grave e irreversibile in violazione delle disposizioni fondamentali della Convenzione. Questo ruolo vitale svolto dalle misure provvisorie nel sistema della Convenzione non solo sostiene il loro effetto giuridico vincolante sugli Stati interessati, come sostenuto dalla giurisprudenza consolidata, ma impone anche la massima importanza da attribuire alla questione della conformità degli Stati Parte con le indicazioni della Corte a tale riguardo. [...] Qualsiasi lassismo su questa questione indebolirebbe indebitamente la protezione dei diritti fondamentali della Convenzione e non sarebbe compatibile con i suoi valori e il suo spirito [...]; sarebbe anche in contrasto con l'importanza fondamentale del diritto di applicazione individuale e, più in generale, minare l'autorità e l'efficacia della Convenzione come strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo [...]".

#### ➤ **Organismi sul Trattato dell'UE**

Allo stesso modo, gli organismi del trattato delle Nazioni Unite, compreso il Comitato per i diritti umani e il CAT, hanno precisato che l'accettazione da parte dello Stato della giurisdizione di un organismo di trattato per l'esame dei ricorsi individuali implica in modo implicito l'obbligo di consentire all'organismo del trattato di esaminare la denuncia e di comunicare le conclusioni, e non intraprendere alcuna azione che possa impedire o frustrare ciò, compreso il mancato rispetto di una richiesta di provvedimenti provvisori.<sup>40</sup> Gli Stati, tuttavia, continuano a contestare lo status giuridico delle misure provvisorie e, purtroppo, a volte hanno ignorato tali richieste.

Il Comitato per i diritti umani ritiene che gli Stati siano vincolati, in quanto Parti del Protocollo opzionale all'ICCPR, per attuare le misure provvisorie richieste dal Comitato.

#### ***Khalilov v. Tagikistan, CCPR, Comunicazione n. 973/2001, pareri del 20 marzo 2005, doc. CCPR/C/ 83.D.973/2001, par. 4.1***

4.1 Il Comitato considera che lo Stato Parte aveva giustiziato il figlio dell'autore nonostante il fatto che una comunicazione fosse stata inoltrata dinanzi al Comitato per i Diritti Umani sotto il Protocollo Opzionale e una richiesta di misure provvisorie di protezione fosse stata indirizzata allo

<sup>39</sup> *Mamatkulov e Askarov c. Turchia*, ECtHR, Ricorso Nos. 46827/99 e 46951/99, Sentenza of 4 febbraio 2005, paras. 125-129.

<sup>40</sup> Vedi, Commento generale del Comitato per i diritti umani 33 sulla procedura di reclamo individuale (para 19)

Stato Membro a tale riguardo. Il Comitato ricorda che aderendo al Protocollo Opzionale, uno Stato parte del Patto riconosce la competenza del Comitato a ricevere e prendere in considerazione comunicazioni provenienti da individui che sostengono di essere vittime di violazioni di uno qualsiasi dei diritti stabiliti nel Patto (Preambolo e articolo 1). Implicita in aderenza dello Stato al Protocollo è l'impegno a cooperare con il Comitato in buona fede in modo da permetterle e consentirle di prendere in considerazione tali comunicazioni, e dopo aver esaminato inoltrare i suoi pareri allo Stato Membro e all'individuo (articolo 5 (1), (4)). È incompatibile con questi obblighi da parte di uno Stato Parte intraprendere qualsiasi azione che possa impedire o frustrare il Comitato nella sua considerazione e nell'esame della comunicazione e nell'espressione dei suoi punti di vista..

Analogamente al Comitato per i diritti umani, il Comitato contro la tortura ritiene che le misure provvisorie debbano essere osservate dagli Stati, diversamente significa che non rispettano lo spirito della Convenzione.

***Cecilia Rosana Núñez Chipana v. Venezuela*, CAT, Comunicazione n. 110/1998, parere del 10 novembre 1998, doc. CAT / C / 21 / D / 110/1998, par. 8**

8. Inoltre, il Comitato è profondamente allarmato dal fatto che lo Stato membro non abbia aderito alla richiesta formulata dal Comitato di cui al paragrafo 108, paragrafo 3, del suo regolamento sulle procedure, che dovrebbe astenersi dall'espellere o estradare l'autrice mentre la sua comunicazione è presa in considerazione dal Comitato e quindi non ha rispettato lo spirito della Convenzione. Il Comitato ritiene che lo Stato parte, nel ratificare la Convenzione e accettare volontariamente la competenza del Comitato ai sensi dell'articolo 22, si sia impegnato a cooperare con essa in buona fede nell'applicazione della procedura. Il rispetto delle misure provvisorie richieste dal comitato nei casi che considera ragionevoli, è essenziale al fine di proteggere la persona in questione da un danno irreparabile, che potrebbe, inoltre, annullare il risultato finale del procedimento dinanzi al comitato.

**Misure immediate nell'ambito del meccanismo dei reclami collettivi dell'ESC**

A seguito dell'adozione della decisione sull'ammissibilità di un reclamo collettivo o in qualsiasi momento successivo durante il procedimento prima o dopo l'adozione della decisione sul merito, il Comitato può, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, indicare alle parti qualsiasi misura immediata la cui adozione sembra necessaria al fine di evitare il rischio di gravi danni e garantire un effettivo rispetto dei diritti riconosciuti nella Carta.

Nel caso di una richiesta di misure immediate da parte di un'organizzazione denunziante, la richiesta deve specificare il motivo per cui viene presentata, le possibili conseguenze se non viene concessa e le misure richieste. Una copia della richiesta viene trasmessa immediatamente allo Stato convenuto. Il Presidente del Comitato europeo dei diritti sociali stabilisce una data per lo Stato convenuto per presentare osservazioni scritte sulla richiesta di misure immediate.

La decisione della commissione sulle misure immediate fornisce motivazioni ed è firmata dal presidente, dal relatore e dal segretario esecutivo. Viene notificato alle parti. Il Comitato europeo dei diritti sociali può chiedere informazioni alle parti sull'attuazione delle misure indicate.

**2.4 Interventi di terzi**

Alcuni organismi e meccanismi internazionali di tutela dei diritti umani accetteranno osservazioni scritte sul diritto e le questioni sollevate da un caso da organizzazioni o individui che non sono parte del ricorso ma che dispongono di informazioni o competenze pertinenti sulle questioni in esame. Questi interventi sono a volte indicati come interventi di terzi o *amicus curiae*.

Coloro che desiderano intervenire come parte terza in una causa pendente dinanzi alla **Corte europea dei diritti dell'uomo** devono scrivere una richiesta in tal senso alla Corte. La Corte può concedere tale richiesta se ritiene che sia nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia. L'articolo 44, paragrafo 3, del Regolamento della Corte chiarisce che tali richieste devono

essere "debitamente motivate" e presentate in francese o inglese, entro 12 settimane dal momento in cui la Corte ha inviato la causa allo Stato che si ritiene abbia violato la CEDU.<sup>41</sup>

Inoltre, dall'entrata in vigore del Protocollo n. 14, il Commissario per i diritti umani ha il diritto di prendere parte ai lavori della Corte europea dei diritti dell'uomo di propria iniziativa o tramite la presentazione di contributi scritti o partecipando a udienze.<sup>42</sup> Tuttavia, le osservazioni del Commissario devono essere collegate al suo paese e alle attività tematiche e devono quindi escludere qualsiasi commento sui fatti o sul merito al caso.

I requisiti per presentare richieste di terze parti in merito a reclami collettivi davanti al **Comitato europeo per i diritti sociali** sono più restrittivi. Secondo il regolamento interno, gli Stati parti dei meccanismi di reclamo collettivo sono automaticamente invitati a presentare le loro osservazioni sulla denuncia. Sono inoltre invitate organizzazioni internazionali di datori di lavoro e sindacati, a condizione che le loro osservazioni sulle denunce siano state presentate da organizzazioni nazionali di datori di lavoro e sindacati o da organizzazioni non governative. Tuttavia, l'art. 32 (a) adottato di recente conferisce al presidente del CERS la possibilità di "invitare qualsiasi organizzazione, istituzione o persona a presentare osservazioni".

**Il comitato per i diritti dell'infanzia, il comitato contro la tortura e il comitato per i diritti economici, sociali e culturali** possono, in qualsiasi momento prima di decidere sul merito di un reclamo, ricevere o richiedere documenti pertinenti da una serie di organismi, comprese le ONG. Tuttavia, il Regolamento indica che la considerazione di informazioni da parte di terzi non implica che la terza parte sia divenuta parte nel procedimento relativo al reclamo.<sup>43</sup>

Sebbene le norme procedurali di altri **organismi universali del trattato** - tra cui HRC, CERD e CEDAW - non prevedano espressamente la considerazione di informazioni da parte di ONG o singole parti terze in relazione alla loro analisi di casi individuali,<sup>44</sup> i richiedenti hanno presentato informazioni da ONG e altri con i loro ricorsi o materiale supplementare agli organismi dei trattati su base ad hoc.

Nell'esaminare una comunicazione, il **CESCR** può consultare, se del caso, qualsiasi documentazione pertinente proveniente da altri organismi delle Nazioni Unite, agenzie specializzate, fondi, programmi e meccanismi, nonché da altre organizzazioni internazionali, compresi gli organismi regionali dei diritti umani, e qualsiasi osservazioni o commenti dello Stato Parte interessato.<sup>45</sup>

### 3. Procedure di meccanismi internazionali

#### 2.1. Organismi sul trattato internazionale dei Diritti Umani<sup>46</sup>

Le singole procedure di reclamo degli organismi del trattato delle Nazioni Unite, sebbene simili, non sono state completamente armonizzate.<sup>47</sup> Pertanto, le procedure utilizzate da ciascun organismo del trattato in sede di esame di un ricorso, che sono riportate in vario modo nelle pertinenti disposizioni del trattato e nel Regolamento di procedura di ciascun organismo del trattato, si dovrebbero consultare.

L'Unità per le petizioni presso l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani fa un primo screening di ogni singola denuncia agli organi del trattato delle Nazioni Unite.

---

<sup>41</sup> Article 36.1 ECHR e rule 44.3(b) of the Rules of Court of the European Court of Human Rights.

<sup>42</sup> Article 36.3 of the ECHR.

<sup>43</sup> Rule 23 of the Rules of Procedure under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure; rule 63 of the CAT's Rules of Procedure; e rule 27 of the CESCR's Rules of Procedure.

<sup>44</sup> The Rules of Procedure of the Human Rights Committee or the OP-ICCPR do not mention third party interventions. See also, article 8.1 OP-ICESCR; rule 118.2 of the CAT's Rules of Procedure; rule 95.2, of the CERD's Rules of Procedure; or rule 72.2 of the CEDAW's Rules of Procedure.

<sup>45</sup> Article 8.3 OP-CESCR e article 14 of the CESCR's Rules of Procedure.

<sup>46</sup> Further practical information on how to submit a petition to the UN Treaty Bodies may be found at <http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm>

<sup>47</sup> A process of harmonization of the procedures of UN Treaty Bodies under the initiative of the United Nations is undergoing. For more information see, <http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/reform.htm>.

OP-ICESR e OP3-CRC forniscono sia per i ricorsi individuali altamente rilevanti per i bambini migranti, la procedura è descritta di seguito in dettaglio nella **Tabella comparativa 5**.

**Tabella 5. Procedure individuali OP-ICESCR and OP3-CRC**

|   | <b>OP-ICESCR (2008)</b>  | <b>OP3-CRC (2011)</b>   |
|---|--|---|
| <b>Le vittime possono inoltrare le comunicazioni come singoli e/o in gruppi di individui?</b>   | Singoli o gruppi di individui (2)  | Singoli o gruppi di individui (5.1)   |
| <b>Chi può presentare comunicazioni individuali?</b>  | Da o per conto della vittima; laddove sia per conto della vittima, con il consenso della vittima a meno che l'autore possa giustificare l'agire senza (2)  | Da o per conto della vittima; laddove sia per conto della vittima, con il consenso della vittima a meno che l'autore possa giustificare l'agire senza (5.2)   |
| <b>C'è un limite di tempo per presentare una comunicazione individuale dopo che i rimedi nazionali sono stati esauriti?</b>   | 1 anno salvo che non sia possibile dimostrarlo (3.2(a))  | 1 anno salvo che non sia possibile dimostrarlo (7(h))   |
| <b>Le comunicazioni individuali sono ammissibili quando sono o sono state precedentemente esaminate nell'ambito di un'altra procedura internazionale di indagine/accordo?</b> | Inammissibili (3.2(c))   | Inammissibili (7(d))  |
| <b>Le comunicazioni individuali sono considerate inammissibili per mancanza di supporto o se presentate in malafede?</b>  | Inammissibili quando un abuso del diritto di presentare una comunicazione, manifestamente infondato, non sufficientemente motivato o esclusivamente basato su rapporti diffusi dai mass media (3.2(e),(f))             | Inammissibile in caso di abuso del diritto di presentare una comunicazione, manifestamente infondato o non sufficientemente motivato (7(c),(f))   |
| <b>In quale altro momento il Comitato potrebbe rifiutarsi di ascoltare una comunicazione individuale?</b>   | Il comitato si può rifiutare di prendere in considerazione le comunicazioni in cui l'autore non ha subito un chiaro svantaggio, a meno che la comunicazione non sollevi una questione seria di importanza generale (4) | Il Comitato può rifiutare di esaminare le comunicazioni che ritiene non siano nel miglior interesse del bambino o che siano il risultato di una pressione o di una sollecitazione improprie (3.2; Art. 13). |
| <b>Le comunicazioni individuali possono essere inviate in forma anonima?</b>  | No, non possono essere inviate in forma anonima (3.2)(g))  | No, non possono essere inviate in forma anonima (7(a))  |
| <b>Le comunicazioni individuali devono essere scritte?</b>  | Sì, devono essere scritte (3.2 (g))  | Sì, devono essere scritte (7(b))  |
| <b>Esistono disposizioni per la riservatezza nella presentazione/considerazione di singole comunicazioni?</b>   | Sì, i reclami vengono comunicati agli stati riservatamente e il Comitato può decidere o richiedere che gli autori e i nomi delle vittime non vengano divulgati (6, art. 19)  | Sì, i reclami vengono comunicati agli stati riservatamente e i nomi delle persone coinvolte non vengano divulgati pubblicamente senza il loro consenso espresso (8.1, 4.2)                                  |
| <b>Qual è il limite di tempo per gli Stati per rispondere alle singole comunicazioni?</b>   | 6 mesi (6.2)   | 6 mesi, il prima possibile (8.2)  |
| <b>Quand'è che i rimedi nazionali non devono essere esauriti affinché le singole comunicazioni siano accettate per la revisione?</b>  | Laddove l'applicazione dei rimedi sia irragionevolmente prolungata (3.1)   | Laddove l'applicazione dei rimedi sia irragionevolmente prolungata o sia improbabile che porti un sostegno efficace (7(e))  |
| <b>La compensazione amichevole è esplicitamente consentita</b>  | Sì, è consentita la risoluzione amichevole, ma si tiene conto della  | Sì, è consentita la risoluzione amichevole, ma si tiene conto della   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>per le singole comunicazioni?</b>  | comunicazione (7.2)   | comunicazione (9.2)  |
| <b>Può il Comitato prendere in considerazione la ragionevolezza dei provvedimenti adottati dagli Stati per attuare i diritti in questione nel riesaminare le singole comunicazioni?</b> | Sì, la commissione può considerare la ragionevolezza delle misure adottate per attuare i diritti, tenendo presente che gli Stati possono adottare una serie di possibili misure politiche (8.4)     | Sì, per i diritti economici, sociali e culturali, il Comitato può considerare la ragionevolezza delle misure adottate per attuare i diritti, tenendo presente che gli Stati possono adottare una serie di possibili misure politiche (10.4)  |
| <b>Quando deve uno Stato presentare una risposta di follow-up che specifichi le misure adottate dopo aver ricevuto le raccomandazioni dei Comitati su una singola comunicazione?</b>    | Gli Stati devono presentare risposte di follow-up entro 6 mesi (9.2)  | Gli Stati devono presentare risposte di follow-up entro 6 mesi (11.1)  |
| <b>C'è una procedura di inchiesta? Se sì, quando può essere usata?</b>  | Sì, la procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche. Gli Stati devono rispondere entro 6 mesi e il Comitato può richiedere un follow-up dopo ulteriori 6 mesi (11, 12)                | Sì, la procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche. Gli Stati devono rispondere entro 6 mesi e il Comitato può richiedere un follow-up dopo ulteriori 6 mesi (13, 14)   |
| <b>La procedura di inchiesta è obbligatoria per tutti gli Stati parti?</b>  | No, gli Stati parti devono aderire (11.1)   | No, gli Stati parti possono rinunciare (13.7)  |
| <b>Esistono disposizioni per la revisione delle comunicazioni interstatali?</b>   | Sì, le comunicazioni interstatali possono essere presentate quando uno Stato non adempie ai propri obblighi. Gli Stati devono rispondere entro 3 mesi e il risarcimento amichevole è possibile (10) | Sì, le comunicazioni interstatali possono essere presentate quando uno Stato non adempie ai propri obblighi. La sistemazione amichevole è possibile (12)   |
| <b>È obbligatorio che tutti gli Stati parti accettino le comunicazioni interstatali?</b>  | No, gli Stati parti devono scegliere di accettare/archiviare le comunicazioni (10)  | No, gli Stati parti devono scegliere di accettare/archiviare le comunicazioni (12.1)   |
| <b>Sono permesse le riserve per il Protocollo Opzionale?</b>  | si  | si   |
| <b>Ulteriori considerazioni</b>   |   | Il Comitato deve essere guidato dall'interesse superiore del minore e deve considerare i diritti e le opinioni del minore, dando al bambino il giusto peso in base all'età e alla maturità (2). Il regolamento interno del comitato deve garantire procedure adatte ai minori (3.1). |

Fonte: CRIN 2016, [https://www.crin.org/en/docs/FileManager/OP3CRC\\_Toolkit\\_Annex\\_II.pdf](https://www.crin.org/en/docs/FileManager/OP3CRC_Toolkit_Annex_II.pdf)

### **2.1.1. Fase preliminare**

Le norme relative alla fase preliminare della procedura sono simili per tutti gli organismi del trattato sui diritti umani delle Nazioni Unite che possono decidere su ricorsi individuali e che abbiano stabilito delle regole sulle procedure.

Il Segretariato delle Nazioni Unite riceve la comunicazione per conto del Comitato a cui è indirizzata e verifica che il ricorso soddisfi tutti i requisiti formali.

Il segretariato può chiedere chiarimenti sulle informazioni presentate, al fine di garantire che la denuncia indichi le informazioni di base che l'organismo del trattato richiederà per valutare la sua ammissibilità.

Una volta soddisfatti questi provvedimenti preliminari, la segreteria registrerà la comunicazione e la trasmetterà al pertinente organismo del trattato.<sup>48</sup>

### 2.1.2. Fase di ammissibilità

**Chi decide?** Mentre è generalmente l'Organismo del Trattato nel suo complesso che determina se la comunicazione soddisfa i requisiti formali di ammissibilità, alcuni degli organismi del trattato istituiscono un gruppo di lavoro interno (WG) per prendere decisioni sulla ricevibilità.<sup>49</sup> I gruppi di lavoro di CERD e CEDAW, tuttavia, possono solo formulare raccomandazioni sulla ricevibilità, la decisione finale deve essere presa dal Comitato.<sup>50</sup>

**Come?** Le decisioni sull'ammissibilità sono generalmente prese a maggioranza semplice (ad esempio l'articolo 20 del Regolamento di procedura CRC OP3). Quando viene stabilito un gruppo di lavoro, la procedura può variare. Nel comitato per i diritti umani, il GL può prendere una decisione sull'ammissibilità solo con voto unanime e una decisione di inammissibilità deve essere ratificata dal Comitato nel suo complesso. Per quanto riguarda i reclami individuali registrati presso il Comitato contro la tortura, il gruppo di lavoro può dichiarare una comunicazione ricevibile a maggioranza e può dichiarare un ricorso inammissibile se tutti nel gruppo di lavoro concordano.<sup>51</sup>

**Comunicazioni e risposte:** prima di prendere una decisione in merito all'ammissibilità, l'organismo del trattato può chiedere ulteriori informazioni al denunciante e chiedere osservazioni allo Stato parte, entrambe sensibili ai termini rigorosi.<sup>52</sup> Ciascuna delle parti deve avere la possibilità di commentare le informazioni/osservazioni fatte dall'altro.<sup>53</sup>

L'HRC chiede allo Stato interessato di fornire una risposta scritta alla comunicazione entro sei mesi sull'ammissibilità e sui meriti, a meno che il Comitato specifichi che sono necessarie solo osservazioni sulla ricevibilità. Quindi, il Comitato può chiedere al richiedente o allo Stato di presentare ulteriori osservazioni.

**Revisione delle decisioni di inammissibilità:** una decisione di irricevibilità può essere riesaminata dal comitato in una data successiva, su richiesta di un membro del comitato o per conto dell'interessato, qualora sia accertato che i motivi di irricevibilità non si applicano più.<sup>54</sup>

**Decisioni sull'ammissibilità e sui meriti:** in pratica, i Comitati possono prendere decisioni in merito all'ammissibilità e al merito della comunicazione insieme (piuttosto che in due fasi distinte) quando le informazioni a loro fornite sono già sufficienti per il raggiungimento di una decisione finale.

### 2.1.3. Meriti

**Riunioni a porte chiuse:** le commissioni esamineranno la comunicazione, sia in fase di ammissibilità che di merito, in riunioni a porte chiuse.<sup>55</sup>

**Audizioni:** il CRC, il CERD e il CAT possono invitare le parti a partecipare a un'audizione orale a porte chiuse per rispondere alle domande e fornire ulteriori informazioni.<sup>56</sup>

<sup>48</sup> See, rules 84-87 of the HRC's Rules of Procedure; rules 103-105 of the CAT's Rules of Procedure; rules 83-84 of the CERD's Rules of Procedure; e rules 56-58 of the CEDAW's Rules of Procedure.

<sup>49</sup> E.g. Vedere articolo 6 of the CRC OP3's Rules of Procedure; rules 111-112 of the CAT's Rules of Procedure; e rules 93-98 of the HRC's Rules of Procedure.

<sup>50</sup> Vedere articolo 87 delle CERD's Rules of Procedure; rules 62 e 64 delle CEDAW's Rules of Procedure.

<sup>51</sup> See, rules 93-98 delle HRC's Rules of Procedure; rules 111-112 delle CAT's Rules of Procedure.

<sup>52</sup> Most delle time within 6 months. E.g. Rule 15 delle CRC OP3's Rules of Procedure; rule 115 delle CAT's Rules of Procedure; or rule 92 delle CERD's Rules of Procedure.

<sup>53</sup> See, rules 93-98, CCPR Rules of Procedure.

<sup>54</sup> Vedere articolo 21.2 delle CRC OP3's Rules of Procedure; rule 116 delle CAT's Rules of Procedure; rule 93.2 delle CERD's Rules of Procedure; e rule 70 delle CEDAW's Rules of Procedure.

<sup>55</sup> Vedere articolo 29 delle CRC OP3's Rules of Procedure; rules 88 e 102 delle HRC's Rules of Procedure; article 8 OP-ICESCR; article 22.4-6 CAT; rule 88 delle CERD's Rules of Procedure; article 7 OP-CEDAW; rule 72 delle CEDAW's Rules of Procedure; and article 77.6-7 ICRMW.

**Comunicazioni:** la regola generale è che un comitato trasmetterà la comunicazione allo Stato parte e informerà il ricorrente.<sup>57</sup> Un comitato può anche richiedere ulteriori informazioni sul merito.<sup>58</sup> Eventuali spiegazioni o dichiarazioni presentate dallo Stato Parte saranno comunicate all'autore della comunicazione, che potrà presentare ulteriori informazioni o osservazioni scritte entro termini stabiliti.<sup>59</sup> Per i singoli reclami presentati al CERD, lo Stato ha tre mesi dal giorno di ricezione per presentare le sue osservazioni. Questi saranno trasmessi al denunciante che potrebbe opporsi a ulteriori osservazioni.<sup>60</sup>

**Materiale:** in sede di esame dei reclami, gli organismi del trattato prenderanno in considerazione tutte le informazioni messe a disposizione dalle parti.<sup>61</sup> Il CDESCR prevede inoltre che rifletterà anche su tutta la documentazione pertinente da altri organi delle Nazioni Unite, agenzie specializzate, fondi, programmi e meccanismi, e altre organizzazioni internazionali, compresi i ordinamenti regionali sui diritti umani.<sup>62</sup>

**Decisione:** gli organismi dei trattati adottano la loro decisione (punti di vista) su un caso e li trasmettono alle parti.<sup>63</sup> Il Comitato per i diritti umani, il CRC e il Regolamento del CDESCR affermano esplicitamente che i loro punti di vista devono essere resi pubblici.<sup>64</sup>

#### 2.1.4. *Composizione amichevole*

Il CDESCR e la CRC prevedono espressamente la possibilità di raggiungere un accordo amichevole (articolo 25 del Regolamento sulle procedure CRC OP3). L'accordo deve essere basato sul rispetto degli obblighi stabiliti nel Patto e chiude la procedura di comunicazione (articolo 7 OP-ICESCR). Mentre altri trattati delle Nazioni Unite sui diritti umani e le relative regole procedurali non prevedono espressamente una procedura di composizione amichevole, in pratica le commissioni possono fornire il loro prezioso aiuto per raggiungere questo tipo di accordo se le parti lo desiderano.

#### 2.1.5. *Misure provvisorie*

Come indicato sopra, un organismo di un trattato può, su richiesta del ricorrente, chiedere a uno Stato di adottare misure provvisorie per evitare danni irreparabili alla vittima della presunta violazione in attesa del raggiungimento da parte dell'organismo di una decisione definitiva sul ricorso.<sup>65</sup>

## 2.2. Corte Europea sui Diritti Umani

La procedura e i requisiti per presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono stabiliti nella Convenzione europea sui diritti umani, nelle norme della Corte e nelle istruzioni pratiche pubblicate dal presidente della Corte.

---

<sup>56</sup> Vedere articolo 19 delle CRC OP3's Rules of Procedure; rule 94.5 delle CERD's Rules of Procedure; and rule 117 delle CAT's Rules of Procedure.

<sup>57</sup> Vedere articolo 117 delle CAT's Rules of Procedure; article 8 OP-ICESCR; rules 99-100 delle HRC's Rules of Procedure; rule 94.1 delle CERD's Rules of Procedure; article 7 OP-CEDAW; and rule 72 delle CEDAW's Rules of Procedure.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Vedere articolo 99-100 delle HRC's Rules of Procedure.

<sup>60</sup> Vedere articolo 94.2-4 delle CERD's Rules of Procedure.

<sup>61</sup> Vedere articolo 23 delle CRC's Rules of Procedure for OPIC, rules 99-100 delle HRC's Rules of Procedure; article 8 OP-ICESCR; article 22.4-6 CAT; rule 118.1 delle CAT's Rules of Procedure; article 14.7(a) ICERD; article 7 OP-CEDAW; rule 72 delle CEDAW's Rules of Procedure; and article 77.5 ICRMW.

<sup>62</sup> Vedere articolo 8 OP-ICESCR and rule 14 delle CDESCR's Rules of Procedure.

<sup>63</sup> Vedere articolo 99 and 100 delle HRC's Rules of Procedure; article 22.7 CAT; article 14.7(b) ICERD; article 7 OP-CEDAW; rule 72 delle CEDAW's Rules of Procedure; article 77.6-7 ICRMW.

<sup>64</sup> Vedere articolo 102(5) delle HRC's Rules of Procedure; rule 19.7 delle CDESCR's Rules of Procedure; and rule 29.7 delle CRC-OP3's Rules of Procedure

<sup>65</sup> Vedere articolo 92 delle HRC's Rules of Procedure; article 5.1 OP-ICESCR; rule 114 delle CAT's Rules of Procedure; rule 94.3 delle CERD's Rules of Procedure; article 5.1 OP-CEDAW; and rule 63 delle CEDAW's Rules of Procedure.

## Regolamento della Corte

**14 novembre 2016**

### **Articolo 47**

(Come modificato dalla Corte il 17 giugno e l'8 luglio 2002, l'11 dicembre 2007, il 22 settembre 2008, il 6 maggio 2013 e il 1° giugno e 5 ottobre 2015)

Contenuto di un ricorso individuale

1. Ogni ricorso depositato a norma dell'articolo 34 della Convenzione è presentato mediante il formulario di ricorso fornito dalla Cancelleria, salvo che la Corte decida altrimenti. Il ricorso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle diverse parti del formulario e indicare:

a) il nome, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo del ricorrente e, nel caso di persona giuridica, la denominazione, la data di costituzione o di registrazione, il numero di registrazione (se del caso) e l'indirizzo ufficiale;

b) all'occorrenza, il nome, la professione, l'indirizzo, i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo e-mail del rappresentante;

c) Laddove il ricorrente sia rappresentato, data e firma originale del ricorrente sul riquadro del formulario riservato ai poteri; la firma originale del rappresentante evidenziando che egli ha accettato di nell'agire nel nome del ricorrente, deve essere apposta anche sul medesimo riquadro del formulario;

d) la o le Parti contraenti contro cui il ricorso è diretto;

e) un'esposizione succinta e leggibile dei fatti;

f) un'esposizione succinta e leggibile della o delle violazioni della Convenzione lamentate e delle relative argomentazioni; e

g) un'esposizione succinta e leggibile che dimostri il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati all'articolo 35 § 1 della Convenzione.

2. a) Tutte le informazioni di cui al succitato paragrafo 1, lettere e) alla g), devono essere riportate nella parte corrispondente del formulario di ricorso ed essere sufficienti a consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.

b) Il ricorrente può tuttavia integrare tali informazioni allegando al formulario di ricorso un documento di massimo 20 pagine nel quale espone in maniera dettagliata i fatti, le violazioni della Convenzione lamentate e le relative argomentazioni.

3.1. Il formulario di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante ed essere corredato:

a) dalle copie dei documenti relativi alle decisioni o ai provvedimenti di natura giurisdizionale o diversa di denuncia;

b) dalle copie dei documenti e decisioni idonei a dimostrare che il ricorrente ha esaurito le vie di ricorso interne e rispettato il termine previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione;

c) se del caso, dalle copie dei documenti relativi ad altre procedure internazionali di indagine o di risoluzione;

d) se il ricorrente ha un rappresentante di cui al comma 1 (a) dell'Articolo 47, un documento o documenti che dimostrino che il soggetto che ha inoltrato la domanda è nella posizione o ha l'autorità per rappresentare il ricorrente.

3.2. I documenti presentati a supporto del ricorso devono essere elencati in ordine cronologico, recare dei numeri consecutivi ed essere chiaramente identificabili.

4. Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo fornendo le ragioni che giustificano una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura dinanzi la Corte. Quest'ultima può autorizzare l'anonimato o decidere di concederlo d'ufficio.

5.1. In caso di non rispetto dei requisiti elencati ai paragrafi 1 a 3 del presente articolo, il ricorso non sarà esaminato dalla Corte, salvo che:

a) il ricorrente abbia fornito una spiegazione soddisfacente sui motivi del mancato rispetto dei requisiti su indicati;

b) il ricorso riguardi una domanda di misura provvisoria;

c) la Corte decida altrimenti, d'ufficio o su richiesta del ricorrente.

5.2. La Corte potrà sempre chiedere al ricorrente di presentare, entro un termine stabilito, qualsiasi informazione o documento utile, nella forma o secondo modalità ritenute opportune.

6. a) Conformemente all'articolo 35 § 1 della Convenzione, un ricorso si considera introdotto alla data di invio alla Corte del formulario di ricorso che soddisfi i requisiti fissati dal presente articolo (la data facente fede è quella del timbro postale).

b) Se lo ritiene giustificato, la Corte può tuttavia decidere di prendere in considerazione una data

diversa come data di inoltro.

7. Il ricorrente ha l'onere di informare la Corte di ogni cambiamento di indirizzo e di fornire ogni ulteriore informazione utile per l'esame del ricorso.

Un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo dovrebbe di norma essere completata compilando e inviando il **modulo di ricorso** disponibile sul sito web della Corte, in una delle lingue ufficiali della Corte (inglese o francese).<sup>66</sup> Il ricorso deve essere inviato per posta insieme a copie dei documenti pertinenti, tra cui: le decisioni giudiziarie o altre decisioni o misure denunciate e quelle che mostrano l'esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali disponibili relativi all'oggetto di applicazione. Un elenco dei documenti inviati deve essere allegato con il ricorso. Come indicato sopra nella sezione 2.2.2, il ricorso deve essere spedito con timbro postale entro 6 mesi dalla decisione finale del più alto organismo nazionale competente a considerare il reclamo. Questo periodo cambierà a 4 mesi dopo l'entrata in vigore del Protocollo 15.<sup>67</sup>

**Per trovare il formulario della domanda vedere:**

<http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms&c=>

Al ricevimento della prima comunicazione che definisce l'oggetto del caso, il Registro aprirà un file, il cui numero deve essere menzionato in tutta la corrispondenza successiva. I candidati saranno informati di tale numero di identificazione per lettera. In questa fase, i candidati possono anche essere invitati a fornire ulteriori informazioni o documenti.<sup>68</sup>

### **Rappresentanza legale e gratuito patrocinio**

I ricorsi possono essere presentati alla Corte europea direttamente dalla vittima o tramite un rappresentante.<sup>69</sup> Tuttavia, la Corte europea, come regola generale, richiede che il richiedente sia rappresentato dopo che il ricorso è stato notificato allo Stato contraente. Tuttavia, il ricorrente può chiedere di presentare la propria causa; il Presidente della Camera può "eccezionalmente" consentire tale richiesta.

Il rappresentante di un richiedente deve essere un avvocato autorizzato a esercitare la legge in uno degli Stati parti della CEDU ed essere residente in uno di essi o in qualsiasi altra persona approvata dal Presidente della Camera.<sup>70</sup> Lui o lei deve avere una comprensione adeguata di una delle lingue della Corte (francese o inglese), a meno che il presidente della camera non gli consenta di usare una lingua diversa.

Il Presidente della Camera può anche sollevare dall'incarico un avvocato se ritiene che la sua condotta impedisca di rappresentare ulteriormente gli interessi del suo cliente.

**Gratuito patrocinio:** la Corte europea dei diritti dell'uomo gestisce un sistema di assistenza legale. La decisione di concedere l'assistenza giudiziaria è decisa dal presidente della sezione della Corte solo se ritenuta necessaria per il corretto svolgimento della causa e a condizione che il richiedente non disponga di mezzi sufficienti per far fronte in tutto o in parte alle spese. La decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato è presa a seguito della richiesta del richiedente o *motu proprio*. Questa decisione è presa o dopo che lo Stato convenuto ha presentato le sue osservazioni per iscritto sulla ricevibilità del caso o quando scade il termine per farlo.

Il patrocinio a spese dello Stato, una volta concesso, coprirà tutte le fasi del procedimento dinanzi alla Corte, a meno che il presidente di sezione ritenga che non sussistano le condizioni per farlo.

<sup>66</sup> **Le lingue ufficiali** della Corte sono l'inglese e il francese, ma in alternativa, se è più facile per il richiedente, è possibile scrivere al Registro in una lingua ufficiale di uno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione. Durante la fase iniziale del procedimento, il richiedente può anche ricevere la corrispondenza dalla Corte in tale lingua. Tuttavia in una fase successiva del procedimento, vale a dire se la Corte decide di chiedere al governo di presentare osservazioni scritte sui propri reclami, tutta la corrispondenza della Corte sarà inviata in inglese o francese e sarà richiesto anche al richiedente o al suo rappresentante usare l'inglese o il francese nelle presentazioni successive.

<sup>67</sup> Vedere Protocollo 15 qui: [https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol\\_15\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf)

<sup>68</sup> *Ibid.*, al paragrafo 7.

<sup>69</sup> Le norme sulla rappresentanza sono sancite dall'art. 36 del Regolamento della Corte della CEDU.

<sup>70</sup> Vedere articolo 36.4(a) del Regolamento della Corte della CEDU.

I ricorrenti che richiedono il patrocinio a spese dello Stato devono compilare un modulo di dichiarazione, certificato dalle autorità nazionali, che indichi il loro reddito, il capitale fisso e qualsiasi impegno finanziario nei confronti delle persone a carico o di altri obblighi finanziari.<sup>71</sup>

Per esaminare i casi portati dinanzi a esso, la Corte EDU riunisce in composizione monocratica, in commissioni di tre giudici, in sezioni di sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici (articolo 26 CEDU).

### **Fase di Ricevibilità:**

Il presidente della Corte assegnerà il caso a una sezione designata della Corte. Il presidente della sezione costituirà una sezione composta da sette giudici.<sup>72</sup>

Quando il ricorso è di per sé sufficiente a determinarne l'inammissibilità o a essere escluso dal ruolo, sarà esaminato da un giudice unico, la cui decisione è definitiva.

Altrimenti, il giudice monocratico inoltrerà il caso a una Camera o a un comitato di 3 giudici. Il presidente della sezione della Corte nominerà un giudice relatore per il caso. Il giudice relatore può richiedere ulteriori informazioni alle parti, decidere se il caso può essere esaminato da un giudice monocratico, da una commissione o da una camera e può presentare relazioni, progetti o documenti alla camera o al comitato o al presidente.<sup>73</sup>

In questa fase, il caso sarà passato a un comitato di sezione, composto da tre giudici. Il Comitato notificherà la domanda allo Stato convenuto e potrà richiedere ulteriori informazioni a entrambe le parti. Il comitato può, all'unanimità, dichiarare il caso irricevibile, cancellarlo dal ruolo o dichiararlo ammissibile e prendere immediatamente una decisione sul merito quando la questione di fondo nella causa è già oggetto di giurisprudenza consolidata dalla Corte. Altrimenti, il Comitato inoltrerà il caso alla Camera.<sup>74</sup> Una decisione del Comitato è definitiva.

La Camera può inoltre richiedere ulteriori informazioni alle parti, decidere di dichiarare la richiesta inammissibile o di eliminarla immediatamente dal ruolo. Prima di prendere una decisione sull'ammissibilità, può tenere un'audizione su richiesta di una parte o di propria iniziativa e, se ritenuto opportuno, decidere simultaneamente sull'ammissibilità e sui meriti del ricorso.<sup>75</sup>

Una guida pratica sui criteri di ammissibilità della Corte europea dei diritti dell'uomo che include la giurisprudenza pertinente, preparata dal giureconsulto della Corte è disponibile in: [http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility\\_guide\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.pdf)

**Composizione amichevole:** In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. In questo caso, la procedura di conciliazione ha carattere confidenziale, sotto la supervisione della Cancelleria, in base alle istruzioni della Camera o del suo Presidente. Nel caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.<sup>76</sup> La soluzione raggiunta non deve contravvenire a nessuna delle disposizioni sancite dalla Convenzione europea.

**Cancellazione dal ruolo:** In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo. Ciò può avvenire a condizione che si ritenga che il ricorrente non intenda proseguire con il proprio ricorso; la questione è stata risolta; o quando, per qualsiasi altro motivo stabilito dalla Corte, non è più giustificato continuare l'esame del ricorso. Tuttavia, "la Corte continuerà l'esame del ricorso se il rispetto dei diritti umani così come definito nella Convenzione e

<sup>71</sup> Vedere, art. 100-105 del Regolamento della Corte della CEDU relativo al gratuito patrocinio.

<sup>72</sup> Vedere articolo 52.1 del Regolamento della Corte della CEDU.

<sup>73</sup> Vedere, art. 27 CEDU e articoli 49 e 52A del Regolamento della Corte della CEDU.

<sup>74</sup> Vedere, art 28 ECHR e art. 53 del Regolamento della Corte della CEDU.

<sup>75</sup> Vedere, art 29 ECHR e art. 54 del Regolamento della Corte della CEDU.

<sup>76</sup> Vedere, art 39 ECHR e art. 62 del Regolamento della Corte della CEDU

nei suoi Protocolli lo richiede"<sup>77</sup> e può anche decidere di ripristinare al ruolo un ricorso che è stato precedentemente cancellato.<sup>78</sup> Come notato sopra, la Corte cancellerà una richiesta quando sarà raggiunto un accordo amichevole tra le parti.<sup>79</sup> Può anche stabilire un caso in cui uno Stato convenuto fa una dichiarazione unilaterale, anche se il ricorrente desidera che il caso continui.<sup>80</sup> La decisione della Corte a questo riguardo dipenderà tuttavia dal fatto che ritenga che il rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione e nei Protocolli lo richieda. La Corte ha ritenuto che considererà "la natura dei ricorsi presentati, se le questioni sollevate sono paragonabili a questioni già determinate dalla Corte in casi precedenti, la natura e la portata di qualsiasi misura adottata dal governo convenuto nel contesto dell'esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte in tali casi precedenti e l'impatto di queste misure sul caso in questione".<sup>81</sup>

**Esame nel merito:** dichiarato ricevibile il ricorso, la Camera può invitare le parti a presentare nuove prove e osservazioni e a fissare un'udienza.

Come indicato di seguito, se una persona cerca un **giusto soddisfazione** nel caso in cui la Corte accerti che lo Stato ha violato i suoi diritti, sia il **suo ricorso che la documentazione di supporto dovrebbero essere fornite in questa fase.**

La Corte, in composizione camerale, esamina il ricorso.<sup>82</sup>

Le udienze sono generalmente pubbliche così come anche i documenti depositati presso la Cancelleria della Corte sono pubblici, sebbene l'accesso possa essere limitato dalla Corte qualora lo richiedano particolari motivazioni nell'interesse della protezione della moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, o laddove nell'interesse dei minori o per proteggere la sfera privata delle parti in causa lo richieda o in particolare circostanze laddove la pubblicità possa nuocere all'interesse della giustizia.<sup>83</sup>

Le sentenze della Camera diventano definitive nei seguenti casi: quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; sono trascorsi tre mesi dalla data della sentenza, senza richiesta di rinvio alla Grande Camera; se la Grande Camera respinge la richiesta di rinvio.<sup>84</sup>

**Equa soddisfazione:** In caso di violazione delle disposizioni convenzionali, la Corte accorda un'equa soddisfazione alla parte lesa.<sup>85</sup> La richiesta di equa soddisfazione del ricorrente dovrebbe contenere indicazioni dettagliate del ricorso unitamente a eventuali documenti giustificativi pertinenti e, di norma, deve essere presentata entro i termini stabiliti dal presidente della Camera per la presentazione delle osservazioni del richiedente sul merito della sua domanda.<sup>86</sup>

In aggiunta al compenso da pagare quale giusta soddisfazione, "[i]n alcune particolari situazioni, [...] la Corte potrebbe ritenere utile indicare ad uno Stato convenuto, il tipo di misure da adottare per porre fine alla situazione – spesso troppo sistemica – che ha dato luogo ad una constatazione di violazione [...]. Talvolta, la natura stessa della violazione constatata potrebbe essere tale da non lasciare una vera e propria scelta sulle misure da prendere [...]".<sup>87</sup>

Nel caso di [Hirsi Jamaa e Altri c. Italia](#), poiché "il trasferimento dei ricorrenti li ha esposti al rischio

---

<sup>77</sup> Vedere art. 37.1 CEDU.

<sup>78</sup> Vedere art 37 CEDU e art. 43 del Regolamento della Corte della CEDU.

<sup>79</sup> Vedere articolo 43.3 del Regolamento della Corte della CEDU.

<sup>80</sup> Vedere, *Akman c. Turchia*, Corte EDU, Ricorso No. 37453/97, Decisione di ricevibilità, 26 giugno 2001, para. 28-32; e, *Tahsin Acar c. Turchia*, Corte EDU, Ricorso No. 26307/95, Ricorso of 8 April 2004, paras. 75-76.

<sup>81</sup> *Tahsin Acar v. Turkey*, Corte EDU para. 76. The list is not exhaustive. This practice is now reflected in rule 62(a) of the ECtHR's Rules of Court.

<sup>82</sup> See, article 38 ECHR.

<sup>83</sup> See, article 40 ECHR and rules 33 and 63 of the ECtHR's Rules of Court.

<sup>84</sup> See, article 44 ECHR.

<sup>85</sup> See, article 41 ECHR.

<sup>86</sup> Vedere articolo 60 of the ECtHR's Rules of Court.

<sup>87</sup> *Hirsi Jamaa and Others c. Italia*, ECtHR, Ricorso 27765/09, Ricorso of 23 February 2012, para. 209. The measures are ordered under Article 46 ECHR.

di subire maltrattamenti in Libia e di essere arbitrariamente rimpatriati in Somalia ed Eritrea",<sup>88</sup> la Corte Europea ha disposto che il governo italiano "debba intraprendere tutte le attività possibili per ottenere dalle autorità libiche l'assicurazione che i ricorrenti non saranno né sottoposti a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione, né rimpatriati arbitrariamente".<sup>89</sup>

**Rimessione o rinvio alla Grande Camera:** La Grande Camera è composta da 17 giudici e almeno 3 giudici supplenti, tra cui il Presidente e i Vice-presidenti della Corte e i Presidenti delle Sezioni (articolo 24 del Regolamento sulle procedure della CEDU). Una Camera può cedere la sua giurisdizione alla Grande Camera, quando la causa prima "solleva una questione seria che riguarda l'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o in cui una risoluzione di una questione davanti alla Camera potrebbe avere un risultato incoerente con una sentenza precedentemente emanata dalla Corte",<sup>90</sup> a meno che una delle parti in causa non si opponga entro un mese dalla decisione di remissione.<sup>91</sup> Inoltre, ogni parte può chiedere che la causa venga deferita alla Grande Camera entro tre mesi dall'emissione di una sentenza da parte di una Camera. La richiesta di rinvio sarà esaminata da un gruppo di cinque giudici nominato dalla grande sezione, che accetterà il caso solo se ritiene che sollevi una questione seria che riguarda l'interpretazione della convenzione o dei protocolli, o una seria questione di importanza generale.<sup>92</sup> Il Regolamento della Corte applicabile ai procedimenti dinanzi alle Camere si applica anche ai procedimenti della Grande Camera, compresa la designazione di un Giudice Relatore.<sup>93</sup>

### **2.3. Comitato Europeo sui Diritti Sociali**

**Fase preparatoria:** I ricorsi collettivi al Comitato europeo per i diritti sociali (ECSR o comitato) devono essere indirizzati al segretario esecutivo del Comitato europeo per i diritti sociali,<sup>94</sup> che accuserà ricevuta, informerà lo Stato parte interessato e trasmetterà il ricorso al Comitato europeo sui Diritti Sociali (ECSR).<sup>95</sup> I ricorsi si devono presentare in lingua inglese o francese.

**Fase di ricevibilità:** Per ogni caso, il presidente del Comitato nominerà uno dei suoi membri come relatore. Il relatore preparerà un progetto di decisione sulla ricevibilità, e in seguito, eventualmente, un progetto di decisione sul merito.<sup>96</sup>

L'ESCR può richiedere ulteriori informazioni dal ricorrente che siano rilevanti per la ricevibilità del ricorso. Può prendere una decisione sulla ricevibilità senza invitare lo Stato convenuto a presentare osservazioni sulla questione della ricevibilità se ritiene che il reclamo sia manifestamente infondato o ritiene che i requisiti di ricevibilità siano stati soddisfatti.<sup>97</sup> Tuttavia, prima di decidere sulla ricevibilità, l'ESCR può richiedere osservazioni sulla ricevibilità da parte dello Stato convenuto da presentare entro un determinato termine. Se lo Stato risponde a tale richiesta, l'ESCR chiederà anche al denunciante di rispondere alle osservazioni formulate dallo Stato sulla questione della ricevibilità.<sup>98</sup>

La decisione sulla ricevibilità del ricorso viene trasmessa alle parti e agli Stati<sup>99</sup> ed è pubblicata sul sito web del Consiglio d'Europa.

**Esame nel merito:** Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni alle parti e fissare un'udienza, su richiesta di una delle parti o su propria iniziativa.<sup>100</sup> Altri Stati che hanno accettato la procedura

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, at para. 211.

<sup>89</sup> *Ibid.*, at para. 211.

<sup>90</sup> See, articles 30-31 ECHR.

<sup>91</sup> See rule 72 of the ECtHR's Rules of Procedure.

<sup>92</sup> See, article 43 ECHR and rule 73 of the ECtHR's Rules of Procedure.

<sup>93</sup> See, rules 50 and 71 of the ECtHR's Rules of Procedure.

<sup>94</sup> Executive Secretary of the European Social Charter, Directorate General Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, Strasbourg Cedex, F-67075, France

<sup>95</sup> See, article 5 AP-ESC and rule 23 of the ECSR's Rules of Procedure.

<sup>96</sup> Vedere articolo 27 of the ECSR's Rules of Procedure.

<sup>97</sup> Vedere articolo 29.4 of the ECSR's Rules of Procedure.

<sup>98</sup> Per le ONG (internazionali) i criteri di ammissibilità sono che la denuncia riguarda una materia per la quale sono riconosciuti come aventi una particolare competenza.

<sup>99</sup> See, articles 6 and 7.1 AP-ESC and rules 29 and 30 of the ECSR's Rules of Procedure.

<sup>100</sup> See, article 7 AP-ESC and rules 31 and 33 of the ECSR's Rules of Procedure.

di ricorso collettivo possono anche presentare osservazioni su un ricorso ricevibile contro un altro Stato. Inoltre, su proposta del relatore, il presidente dell'ESCR può invitare qualsiasi istituzione, organizzazione o persona a presentare osservazioni (tutte le osservazioni sono trasmesse sia al ricorrente sia allo Stato che è oggetto ricorso e sono anche pubblicate sul Sito del Consiglio d'Europa).

Dopo aver esaminato le osservazioni scritte (e orali, se esistenti) il Comitato redigerà un rapporto con le sue riflessioni e le sue conclusioni sul fatto che lo Stato abbia violato uno o più dei suoi obblighi ai sensi della Carta sociale europea e lo trasmetterà in modo riservato alle parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con divieto di pubblicazione.<sup>101</sup> Il Comitato dei Ministri non può modificare la valutazione legale della denuncia presentata dall'ESCR. Se l'ESCR ha riscontrato una violazione della Carta sociale europea, lo Stato è invitato a notificare al Comitato dei Ministri le misure che ha o intende adottare per affrontare la violazione, i membri del Comitato dei Ministri che rappresentano gli Stati che sono Parti a la Carta sociale europea adotta la relazione dell'ESCR sul caso con una risoluzione a maggioranza. Questi membri del Comitato dei Ministri possono decidere (con una maggioranza di due terzi dei voti) di adottare una raccomandazione allo Stato interessato, nel caso in cui lo Stato non abbia informato i Ministri delle misure correttive che intende intraprendere.<sup>102</sup>

La relazione ESCR (decisione) su ricorso sarà pubblicata quando il Comitato dei Ministri adotta una risoluzione sul caso o, in ogni caso, entro e non oltre quattro mesi dalla sua trasmissione al Comitato dei Ministri.<sup>103</sup>

#### **2.4. Meccanismi non giudiziari per esaminare ricorsi individuali**

Come indicato sopra al capitolo 1, sezione X, molte delle procedure speciali (relatori speciali o gruppi di lavoro) incaricati e nominati dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani per affrontare particolari questioni tematiche ricevono e affrontano le singole "comunicazioni", adducendo violazioni dei diritti, che il relatore speciale ha il compito di affrontare.

Una volta ricevuta una comunicazione, la procedura speciale la prenderà in considerazione e deciderà se contattare lo Stato interessato richiedendo una risposta alle accuse. La Procedura speciale può aiutare a portare il caso all'attenzione delle autorità dello Stato, richiedere informazioni, sollevare preoccupazioni e richiedere azioni.

Le informazioni sulle comunicazioni inviate da una procedura speciale a uno Stato saranno generalmente pubblicate nell'ambito della relazione annuale della procedura speciale al Consiglio per i diritti umani.

La giurisdizione delle Procedure speciali per considerare le comunicazioni individuali è tematica e non dipende dal fatto che lo Stato in questione sia parte di un particolare trattato sui diritti umani. Un ricorso può essere presentato nei confronti di qualsiasi Stato e non vi sono requisiti per quanto riguarda la necessità di esaurire i rimedi nazionali prima di sollevare un caso con un Relatore Speciale o Gruppo di lavoro.

Inoltre, è possibile presentare lo stesso ricorso a più di una Procedura Speciale o a una Procedura Speciale e un organismo internazionale per i diritti umani giudiziario o quasi giudiziario.

#### **Quadro 3. Gruppo di Lavoro sulla detenzione arbitraria (WGAD)**

##### **Il gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (WGAD): ricorsi individuali**

Il gruppo di lavoro considera i ricorsi individuali. È l'unico meccanismo speciale non basato sui trattati il cui mandato prevede espressamente la considerazione dei ricorsi individuali. Il fatto che il suo mandato sia tematico piuttosto che basato su un trattato significa che gli individui in qualsiasi

<sup>101</sup> See, article 8 AP-ESC.

<sup>102</sup> See, article 9 AP-ESC.

<sup>103</sup> See, article 8.2 AP-ESC.

parte del mondo possono presentare un ricorso pertinente al mandato del meccanismo nei confronti di qualsiasi Stato, indipendentemente dal fatto che lo Stato sia parte di un trattato che stabilisce un obbligo rilevante.<sup>104</sup>

Quanto segue sono le procedure seguite dal WGAD, alla ricezione di una comunicazione su un caso relativo a una violazione dei diritti di cui è competente.

### **I. Indagine su casi individuali**

Il gruppo di lavoro agisce sulle informazioni fornite dalle comunicazioni inviate dagli individui direttamente interessati, dalle loro famiglie, dai loro rappresentanti o organizzazioni non governative per la protezione dei diritti umani, da governi e organizzazioni intergovernative riguardanti presunti casi di detenzione arbitrari di cui è competente. (...)

#### **Procedura d'urgenza**

La privazione della libertà è arbitraria se un caso rientra in una delle seguenti cinque categorie:

A) Quando è chiaramente impossibile invocare qualsiasi base giuridica che giustifichi la privazione della libertà (come quando una persona è trattenuta in detenzione dopo il completamento della sua condanna o nonostante una legge di amnistia sia a lui applicabile) (Categoria I);

B) Quando la privazione della libertà deriva dall'esercizio dei diritti o delle libertà garantiti dagli articoli 7, 13, 14, 18, 19, 10 e 21 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e, per quanto riguarda gli Stati parti, da articoli 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 e 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (categoria II);

C) Quando l'inosservanza totale o parziale delle norme internazionali relative al diritto a un processo equo, enunciata nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e negli strumenti internazionali pertinenti accettati dagli Stati interessati, è di tale gravità da dare alla privazione della libertà un carattere arbitrario (categoria III).

D) Quando i richiedenti asilo, gli immigrati o rifugiati sono sottoposti a una custodia amministrativa prolungata senza possibilità di ricorso amministrativo o giudiziario o rimedio (categoria IV); e

E) quando la privazione della libertà costituisce una violazione del diritto internazionale per motivi di discriminazione basata sulla nascita; origine nazionale, etnica o sociale; linguaggio; religione; condizioni economiche; opinioni politiche o di altro genere; Genere; orientamento sessuale; o disabilità o altro status, e che mira o può sfociare nell'ignoranza dell'uguaglianza dei diritti umani (categoria V).

**Metodo di Lavoro del WGAD**, ONU. Doc A / HRC.36 / 38 (2017), parag. 17:

"Alla luce delle informazioni raccolte nell'ambito di questa procedura avversaria, il Gruppo di Lavoro adotta una delle seguenti misure in seduta privata:

(a) Se la persona è stata rilasciata, per qualsiasi motivo, in seguito al riferimento del caso al gruppo di lavoro, il caso può essere archiviato; il Gruppo, tuttavia, si riserva il diritto di emettere un parere, caso per caso, indipendentemente dal fatto che la privazione della libertà fosse arbitraria, nonostante il rilascio dell'interessato;

(b) Se il Gruppo ritiene che la causa non sia una delle privazioni arbitrarie della libertà, deve esprimere un parere in tal senso;

(c) Se il Gruppo ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni dal Governo o dalla fonte, può mantenere la causa in sospeso fino a quando tali informazioni non vengono ricevute;

(d) Se il Gruppo ritiene che non sia in grado di ottenere informazioni sufficienti sul caso, può archiviare il caso in via provvisoria o definitiva;

(e) Se il Gruppo decide che la natura arbitraria della privazione della libertà è stabilita, deve emettere un parere in tal senso e formulare raccomandazioni al Governo.

Il parere è inviato al governo, insieme con le raccomandazioni. Due settimane dopo questa notifica, il parere viene anche trasmesso alla fonte per informazione. Le opinioni sono pubblicate in un addendum alla relazione presentata annualmente dal Gruppo di lavoro al Consiglio per i diritti umani nella sessione programmata per le relazioni del Gruppo di Lavoro. "

<sup>104</sup> Further information is available at: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Complaints.aspx>

Un fac-simile del modulo (chiamato QUESTIONARIO) da utilizzare quando si inoltra un caso al WGAD è disponibile qui: [Questionario: E - F - S](#)

#### 4. Procedure secondo il diritto dell'UE

##### Corte di Giustizia Europea (CGUE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare e chiarire il diritto dell'UE e le sue sentenze mirano a garantire che il diritto dell'UE sia **applicato allo stesso modo** in tutti i paesi dell'UE. Inoltre, si pronuncia in merito a **controversie legali** tra i governi degli Stati membri dell'UE e le istituzioni dell'UE. Le decisioni preliminari sono stabilite nell'articolo 267 Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Non vi è alcun obbligo di chiedere un rinvio pregiudiziale al giudice nazionale, può essere proposto solo al giudice nazionale nei procedimenti nazionali.

Il ruolo della CGUE consiste in:

- **Interpretazione della legge** (pronunce pregiudiziali) - i tribunali nazionali dei paesi dell'UE sono tenuti a garantire che la legislazione dell'UE sia applicata correttamente, ma i tribunali di diversi paesi potrebbero interpretarlo diversamente. Se un tribunale nazionale è in dubbio sull'interpretazione o sulla validità di una legge dell'UE, può chiedere chiarimenti alla Corte. Lo stesso meccanismo può essere utilizzato per determinare se una legge o una pratica nazionale è compatibile con il diritto dell'UE. **(1)**
- **Annullamento degli atti giuridici dell'UE** (azioni di annullamento) - se si ritiene che un atto dell'UE violi i trattati o i diritti fondamentali dell'UE, si può chiedere alla Corte di annullarla. Questa procedura può essere perseguita da un governo dell'UE, dal Consiglio dell'UE, dalla Commissione europea o (in alcuni casi) dal Parlamento europeo. Gli individui possono anche chiedere alla Corte di annullare un atto dell'UE che li riguarda direttamente. **(2)**
- **Applicazione della legge** (procedura d'infrazione): questo tipo di caso è adottato contro un governo nazionale per non aver rispettato il diritto dell'UE. Può essere avviato dalla Commissione europea o da un altro paese dell'UE. Se il paese viene giudicato colpevole, questo deve provvedere immediatamente ad adempiere o rischiare che venga portato un secondo caso, il che può comportare una sanzione. **(3)**
- **Assicurare che l'UE agisca** (azioni per non adempimento): il Parlamento, il Consiglio e la Commissione devono prendere certe decisioni in determinate circostanze. In caso contrario, i governi dell'UE, le altre istituzioni dell'UE o (a determinate condizioni) individui o società possono presentare reclamo alla Corte.
- **Sanzionamento delle istituzioni dell'UE** (azioni per danni) - qualsiasi persona o società che abbia avuto i loro interessi lesi a causa dell'azione o inerzia dell'Unione o del suo personale può agire contro di loro attraverso la Corte.

La questione dell'applicazione del diritto dell'UE nel **caso di un soggetto** può raggiungere la Corte di giustizia se un tribunale nazionale decide di deferire il caso alla Corte (1) o direttamente davanti alla **Corte** (2).

##### **(1) Decisione preliminare**

Se un tribunale nazionale è in dubbio sull'interpretazione o sulla validità di una legge dell'UE, può chiedere chiarimenti (pronunce pregiudiziali) alla CGUE. Le decisioni preliminari della Corte di giustizia servono a determinare e ad informare un tribunale nazionale se una legge o una prassi nazionale è compatibile con il diritto dell'UE o in che modo deve essere interpretata una legge dell'UE. Un bambino migrante può accedere alla CGUE meglio attraverso un tribunale nazionale dove al giudice nazionale gli si debba suggerire di chiedere una pronuncia pregiudiziale.

##### **(2) Azione per l'annullamento**

È possibile rivolgersi direttamente alla CGUE se una decisione di un'istituzione dell'UE ha colpito una persona direttamente e individualmente (ricorso di annullamento). Il **ricorso di annullamento**

**(articolo 263 del TFUE)** ha un campo di applicazione limitato in quanto può essere utilizzato solo contro atti dell'UE (non contro atti di uno Stato membro). I candidati possono essere privilegiati o non privilegiati - individui che sono stati trattati dall'atto dell'UE o direttamente interessati da esso.

### **(3) Procedure d'infrazione**

Le procedure di infrazione sono stabilite all'articolo 258 del TFUE. La procedura consiste fondamentalmente in quattro fasi. La Commissione europea invita lo Stato tre volte con lettere ufficiali per chiedere spiegazioni e, dopo queste tre fasi, il fascicolo viene presentato alla CGUE. Come può un individuo fare uso di questo diritto? Si può notificare alla Commissione l'applicazione o l'applicazione errata del diritto dell'UE che può portare alla Commissione ad avviare una procedura di infrazione nei confronti di uno Stato membro ([procedura di ricorso ufficiale](#), modulo disponibile in 23 lingue). La Commissione agirà a sua discrezione.

### **L' Ombudsman europeo**

I cittadini dell'UE, i residenti negli Stati membri dell'UE, le ONG, le associazioni, le imprese possono presentare un ricorso al Mediatore europeo in merito a un'istituzione, un ufficio o un'agenzia dell'UE.

Si può presentare denuncia al Mediatore in merito a cattiva amministrazione nelle attività di tali istituzioni e organismi (cattiva amministrazione significa amministrazione inadeguata o insufficiente, ad esempio irregolarità amministrative, iniquità, discriminazione, abuso di potere, mancata risposta, rifiuto di informazione, ritardo inutile). Vedi il ricorso sulla cattiva amministrazione qui:

<https://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservice/secured/complaintform.faces>

## II. Strategia per un uso efficace molteplice dei meccanismi

### **Allegato I: ACCESSO ALLA GIUSTIZIA PER I BAMBINI MIGRANTI: COME SCEGLIERE UN MECCANISMO INTERNAZIONALE: UNA CHECK LIST**

#### *Quale organismo o meccanismo internazionale si può utilizzare?*

##### *a) Il campo di applicazione delle obbligazioni internazionali*

1. A quali trattati internazionali sui diritti umani lo Stato è parte?
2. Ha lo Stato in questione formulato riserve o dichiarazioni interpretative sulle disposizioni del trattato che siano di rilievo per i contenuti del caso?
3. Sono tali riserve o dichiarazioni valide e ammissibili (per esempio, sono permesse dal trattato; sono contrarie all'oggetto e allo scopo del trattato)?

##### *b) La giurisdizione materiale*

1. I fatti su cui la denuncia è fondata costituiscono violazione delle norme sui diritti umani previste da un trattato?
2. Vi sono delle violazioni ai sensi di questo trattato specificamente correlate ai bambini?
3. Quali meccanismi sono competenti per ascoltare i ricorsi su queste affermazioni relative ai diritti umani?

##### *c) La giurisdizione temporale*

1. I trattati in questione sono già entrati in vigore?
2. Lo Stato era vincolato dalle disposizioni del trattato contenenti disposizioni pertinenti al momento in cui gli atti (o omissioni) denunciati nel caso si sono verificati? O c'è una violazione continua?
3. Se è necessaria una ratifica o un accordo separati per il meccanismo di ricorso individuale o collettivo pertinente al trattato, ciò ha avuto luogo?

##### *d) La Giurisdizione territoriale*

1. L'organismo per i diritti umani al quale deve essere inviata la denuncia ha giurisdizione sullo Stato interessato?
2. Gli atti denunciati hanno avuto luogo nel territorio dello Stato interessato o si verificano in altro modo nel territorio o in relazione a una persona soggetta alla sua autorità o controllo effettivo in modo da rientrare nella sua giurisdizione?

##### *e) Legittimazione ad agire*

1. È consentito all'istante introdurre un reclamo sul caso in questione secondo il meccanismo comunicazione collettiva o individuale?

##### *f) Rimedi nazionali*

1. I rimedi nazionali sono stati esauriti?
2. In caso contrario, era necessario il loro esaurimento?
3. Se no, perché? I rimedi erano efficaci o no? In caso negativo, come sostenere questa affermazione?

##### *g) Termini temporali*

1. Il reclamo è stato presentato entro i termini consentiti per il particolare meccanismo internazionale interessato? In caso contrario, sono ancora disponibili altri meccanismi internazionali?
2. In caso negativo, esistono altri meccanismi internazionali (compresi gli organismi quasi giudiziari o le procedure speciali) che possono ancora prendere in considerazione il reclamo?

##### *h) Formalità*

1. Chi dovrebbe firmare la domanda / richiesta?
2. C'è un modulo specifico da compilare?

## **Allegato II. Strumento della ICJ sui meccanismi internazionali di risarcimento**

### *Scelta del meccanismo: strategia*

#### **A) Uno o più organismi?**

1. È possibile sottoporre il caso a uno o più meccanismi internazionali?
2. I meccanismi in questione escludono la possibilità di ricevere ricorsi che sono stati già esaminati o che vengono trattati congiuntamente da altri meccanismi?
3. Possono elementi diversi dello stesso caso essere sottoposti a meccanismi differenti?
4. È possibile rinviare il caso alla CGUE?

#### **B) Quale organism è più strategico?**

1. Qual è lo scopo - l'impatto per la situazione individuale o generale / sistemica da modificare?
2. Sotto quale meccanismo vi è la più valida possibilità di successo?
3. Quale trattato comprende le garanzie più valide o più rilevanti?
4. Quale organo o meccanismo ha emesso la giurisprudenza più valida sul punto pertinente?
5. Qual è il momento migliore per portare questo caso a livello internazionale (si consideri la giurisprudenza recente)?
6. Quale meccanismo fornisce il più valido sistema di misure provvisorie se il caso lo richiede? Le misure provvisorie dell'uno o dell'altro meccanismo sono più rispettate dallo Stato?
7. Quale meccanismo può fornire i rimedi più rilevanti al richiedente?
8. Quale meccanismo assicura il più valido sistema di esecuzione delle decisioni finali?
9. Quale meccanismo è il più opportuno? Quanto dura la procedura?
10. Qual è il costo della procedura? L'assistenza legale è accessibile?
11. Sono consentiti interventi di terzi (*amicus curiae*)? Sono necessari?
12. Quali sono i rischi di perdere il caso?

#### **C) Effetti sul Sistema nazionale**

1. Le decisioni dell'organismo o del meccanismo interessato sono considerate dallo Stato interessato vincolanti?
2. Qual è l'effetto delle decisioni dell'organismo o del meccanismo nel sistema nazionale? Esiste la possibilità di riaprire i procedimenti nazionali in seguito alla decisione dell'organismo o del meccanismo internazionale?
3. Quale sarebbe l'effetto di una procedura riservata (ad esempio richiesta)?
4. Esiste un sistema per il pagamento di eventuali compensazioni all'istante raccomandato dal meccanismo? Oppure è possibile chiedere un risarcimento a livello nazionale come follow-up?
5. Esiste un sistema per la revisione della legge/regolamento alla luce delle conclusioni del meccanismo sul caso?
6. Qual è l'impatto politico della decisione del meccanismo nello Stato interessato?
7. Quale potrebbe essere l'impatto in altri procedimenti giudiziari e in altri paesi/a livello internazionale?

#### **D) Follow-up**

1. La procedura sarà riaperta a livello nazionale?
2. Quale azione di sensibilizzazione di follow-up a livello nazionale sarà necessaria?
3. Quale supporto, e da quali gli attori (nazionali / internazionali) sarà necessario?







**International  
Commission  
of Jurists**

P.O. Box 91  
Rue des Bains 33  
CH 1211 Geneva 8  
Switzerland

**t** +41 22 979 38 00  
**f** +41 22 979 38 01  
[www.icj.org](http://www.icj.org)